



Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

**DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI
ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL
PERIODO 2018-2021 AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA 443/2019/R/RIF**

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PEF 2021



Città di Lucca
Comune di Lucca

Lucca, 12 febbraio 2021

Indice

1	Premessa.....	1
2	Perimetro della gestione servizi forniti	2
2.1	Descrizione del territorio servito e del perimetro dei servizi	2
2.2	Altre informazioni rilevanti	2
3	Dati relativi alla gestione	3
3.1.1	Dati sui servizi svolti direttamente dal Comune.....	3
3.1.2	Fonti di finanziamento del Comune	3
3.2	Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	3
3.2.1	Dati di conto economico sui servizi svolti direttamente dal Comune.....	4
3.2.2	Dati relativi ai costi di capitale.....	4
3.2.3	Dati relativi al PEF 2020	4
3.3	Eventuali indicazioni sui valori di competenza dell'Ente d'ambito.....	5

1 Premessa

Il presente documento assolve agli obblighi stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti ed Ambiente (ARERA) con Delibera 31 ottobre 2019 443/2019/R/rif. La delibera definisce i nuovi criteri di calcolo ed il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento, adottando il metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) per l'anno 2020. La presente relazione illustra, per quanto riferibile ai servizi svolti direttamente dal Comune di Lucca, sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti. ARERA ha previsto che per la redazione, verifica e validazione del processo di determinazione delle entrate tariffarie a copertura dei costi di gestione del ciclo integrato dei rifiuti siano necessari tre documenti:

- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti,
- il PEF relativo alla gestione, compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Appendice 1 della deliberazione 443/2019/R/rif;
- la dichiarazione, di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune e dell'Ente Gestore del servizio integrato, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

L'Ente territorialmente competente, sulla base dei dati e delle informazioni detenute in atti, effettua l'attività di verifica di cui all'art. 6 della deliberazione 443/2019/R/RIF e provvede a trasmettere all'Autorità la documentazione prevista ai sensi del medesimo articolo.

Il comune ha affidato il servizio di gestione dei rifiuti alla Società Sistema Ambiente S.p.A. con sede in Via delle Tagliate III, trav.IV n° 136 – 55100 Lucca, P.IVA e CODICE FISCALE 016045560464, a far data dal 1° gennaio 2000, come da atto Comune di Lucca – CONTRATTO RELATIVO ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI - prot. Generale Rep. 22877 del 27 Febbraio 2000, e con delibera del Consiglio Comunale n.168 del 5 Dicembre 2002 l'Amministrazione comunale ha affidato il servizio di riscossione della tariffa di igiene ambientale (per brevità T.IA.) alla società Sistema Ambiente spa. Oggetto del servizio sono la gestione dei rifiuti e la gestione della tariffa ed in particolare emissione bollette e accertamento per mancata iscrizione a ruolo.

I servizi erogati vengono qui richiamati brevemente:

- SERVIZIO RACCOLTA PORTA A PORTA PERIFERIA
- SERVIZIO RACCOLTA CENTRO STORICO
- SERVIZIO SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE IN CENTRO STORICO E PERIFERIA
- GESTIONE CENTRI DI RACCOLTA

2 Perimetro della gestione servizi forniti

2.1 Descrizione del territorio servito e del perimetro dei servizi

Descrizione	Unità misura	Valore
Superficie territoriale	kmq	185,79
Abitanti (31/12/2019 Istat)	n.	90.055
Densità	ab/kmq	484,71
UtENZE domestiche	n.	46.000
UtENZE non domestiche	n.	8.000
Centri di Raccolta	n.	4

Il Comune di Lucca non effettua direttamente alcuna attività inclusa nel servizio integrato di gestione

2.2 Altre informazioni rilevanti

Si riportano, nella tabella seguente, i risultati conseguiti dal Comune di Lucca, in termini di raccolta differenziata e di rifiuto indifferenziato raccolto, nell'ultimo quinquennio.

	2017	2018	2019	2020	2021
RSU ton/anno	11.311	11.142	11.303	10.542	11.120
R.D. ton/anno	40.974	41.204	43.280	39.263	41.784
RIF. TOTALI ton/anno	52.285	52.346	54.584	49.805	52.904
% R.D./totale rifiuti	78,37%	78,71%	79,29%	78,83%	78,98%

Dati 2016, 2017, 2018 e 2019 da dichiarazione MUD; dati 2020 da assestato; dati 2021 previsionali.

3 Dati relativi alla gestione

Nella presente sezione sono riportati solo i costi relativi al contributo EGATO corrisposto annualmente all'ATO TOSCANA COSTA, riportati nel file RD 2021 COMUNE – dati economici 2019

3.1.1 Dati sui servizi svolti direttamente dal Comune

Il Comune, non svolgendo direttamente alcun servizio, rinvia a quanto riportato dal gestore nella Relazione di accompagnamento per quanto attiene alle scelte adottate/previste in ordine alle variazioni nel perimetro (PG) e miglioramento della qualità del servizio (QL) che si sono rese necessarie nella propria realtà territoriale a seguito del seguente cambiamento sistematico delle attività :

- Progetto raccolta separata del MML (multimateriale leggero) ed imballaggi in vetro
- Servizio spazzamento meccanizzato programmato in Centro storico e periferia
- Progetto raccolta centro storico mediante posizionamento di n°70 IFTA - ISOLE FUORI TERRA

il cui costo previsto è stato inserito, per l'anno 2021, nella voce COI del file RDT2021 Gestore :

Comune di Lucca	
Descrizione del servizio	COI 2021
Spazzamento meccanizzato programmato Centro Storico Lucca	73.760,00
Spazzamento meccanizzato programmato periferia	
Costi per la fornitura e consegna sacchi per MML raccolto separatamente dal vetro	70.200,00
IFTA centro storico - costi per svuotamento (noleggio veicoli/carburante)	51.950,00
Totale Costi Operativi Incrementativi 2021	195.910,00

3.1.2 Fonti di finanziamento del Comune

Non si rileva alcun dato

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

I dati inputati dal Comune sulla base dei dati di competenza dell'anno *a-2* sono riferiti solo agli oneri di funzionamento EGATO, come riportato al successivo paragrafo 3.2.1.

3.2.1 Dati di conto economico sui servizi svolti direttamente dal Comune

Con riferimento a ciascun anno a , è indicata la componente di costo riportata nel PEF, corrispondente ai valori effettivamente sostenuti dal Comune nell'anno $a-2^1$.

- dettaglio $CO_{AL,a}$ oneri di funzionamento EGATO annualità 2019, pari ad euro 33.308,00, indicati nel capitolo del Bilancio di previsione 2019 n. 37560, ed oggetto di apposita liquidazione come da documentazioni allegata.

3.2.2 Dati relativi ai costi di capitale

Non si rileva alcun dato.

3.2.3 Dati relativi al PEF 2020

Per il solo anno 2020, in conseguenza della crisi economica causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e contenente "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", c.d. "Cura Italia"), all'art. 107, commi 4 e 5, ha previsto:

–*"Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020"* (comma 4);

–*"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo*

entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021" (comma 5);

conseguentemente il Comune di Lucca con deliberazione C.C. n. 20/2020 (allegato n°2) ha provveduto:

- ad approvare alcune necessarie modifiche al regolamento Taric precedentemente approvato con deliberazione n. 19 del 19.03.2019;
- a confermare, anche per l'anno 2020, le tariffe adottate per l'anno 2019;
- di avvalersi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, di provvedere alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) entro il 31 dicembre 2020, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Con delibera n°89 del 22/12/2020 il Comune di Lucca (allegato n°3) ha approvato, per l'anno 2020, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Piano economico finanziario (PEF) come contenuto nella determinazione di validazione n. 97/Direttore Generale del 14.12.2020 dell'Ato Toscana Costa (Allegato A), per un valore definitivo pari ad € 21.139.323 a cui si dovranno sottrarre € 88.0000, quale contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali;

Sulla base di quanto previsto all'art.7 ter 2 del MTR – **Componente di rinvio alle annualità successive di una quota dei costi a seguito dell'applicazione della deliberazione 158/2020/R/RIF**, nel PEF 2020 è stato valorizzato, a decurtazione delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile, derivante dal recupero delle mancate entrate tariffarie relative all'anno 2020 a seguito dell'applicazione dei fattori di correzione adottati con la deliberazione 158/2020/R/RIF per le utenze non domestiche, l'importo di euro 89.256, quale differenziale tra il costo della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19 nella primavera 2020, quantificandolo in complessivi € 689.256,11 e la somma di € 600.000 finanziata con risorse provenienti dalla fiscalità generale del Comune di Lucca (del. n°83 del 10/12/2020 – allegato n°4); tale valore è stato riportato nel foglio COI Altri dati.

3.3 Eventuali indicazioni sui valori di competenza dell'Ente d'ambito

Nessuna

Il Sindaco

Prof. Alessandro Tambellini

(documento firmato digitalmente)

Elenco documenti allegati:

1. Copia mandato di pagamento contributo EGATO 2019
2. Delibera n°20/2020 – approvazione modifiche al regolamento e determinazione tariffe 2020
3. Delibera n°89/2020 – approvazione del Piano finanziario per l'anno 2020
4. Delibera n°83/2020 – adozione di ulteriori misure di sostegno a favore degli utenti



Comune di Lucca

MANDATO N. 2019/7849 del 13/06/2019

Pag. 1 di 1

Esercizio 2019AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI
NELL'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE TOSCANA COSTA - LIQUIDAZIONE
DELLA SPESA RELATIVA ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNO 2019.

Il Tesoriere pagherà ai creditori sottoindicati euro

33.308,00*trentatremilatrecentootto/00*

	CODICE BILANCIO	Stanziato	Mandati emessi compreso il presente	Disponibilità residua
COMPETENZA	09.03.1	79.928,82	33.338,00	46.590,82
CASSA	09.03.1	261.023,25	192.799,37	68.223,88

Voce economica**33.308,00**

CGU (SIOPE) 1040102999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. 33.308,00

Missione	Programma	Piano Finanziario	Classificaz. Cofog	Codice Transaz. UE
09	03	1.04.01.02.999	05.1	8

A.T.O. TOSCANA COSTA (30154)

Totale

33.308,00

VIA COGORANO,25
57123 LIVORNO
CF 01620640498 P.IVA 01620640498
1 CONTO CORR. BANCARIO
IBAN: IT86D0100003245313300306716 - BANCA
D'ITALIA
Bollo: ESENTE BOLLO
Fondo: LIBERO

Documento	capitolo	Impegno	Liquidazione	CIG	CUP	Importo
	37560	2019/693	A/DD/2019/90			33.308,00
		A/DD/2019/90				

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dott. Lino Paoli



Totali Bilancio DOCUMENTI
Reversali Provisori entrata MANDATI Provisori uscita

Istituto: 00001 - Ente: 0020543 - COMUNE DI LUCCA - Esercizio: 2019 - Utente: RSLPRI67

MANDATI

INFORMAZIONI DOCUMENTO

Mandato 7849 Distinta 8061467	Conto: 2054301 COMUNE DI LUCCA
Importo mandato 33.308,00	Data carico 14/06/2019
Importo pagato 33.308,00	

ELENCO DEI SUB

Sub	Anagrafica	Importo beneficiario	Importo pagato
1	A.T.O. TOSCANA COSTA	33.308,00	33.308,00

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi



DETTAGLIO

Dettaglio Sub n.1

Codice	0009031	Articolo	000	Residuo	0000	Voce	000
RIFIUTI - SPESE CORRENTI							
Anagrafica	A.T.O. TOSCANA COSTA						
Codice fiscale/P.IVA	01620640498						
Indirizzo	VIA COGORANO,25						
CAP	57123						
Località	LIVORNO LI						
Importo beneficiario	33.308,00						
Importo pagato	33.308,00						
Importo ritenute	0,00						
Importo netto	33.308,00						
Descrizione bollo	ESENTE (OIL)						
Importo bollo	0,00						
Descrizione spese	ESENTI (OIL)						
Importo spese	0,00						
Causale	AUTORITA' PER IL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI NELL'AMBITO TERRITORIAL						
Data carico	14/06/2019						
Data pagamento	14/06/2019						
Data valuta	14/06/2019						
Modalità di pagamento	BONIFICO IBAN						
Imputazione	FRUTTIFERA (OI)						
Coordinate IBAN	IT86D0100003245313300306716						
BIC							
Codice versante							
A copertura	No						
Regolarizzato	No						
Data sospensione							
Riferimento Documento Esterno							
Codice Identificativo Ente PagoPA	00000000000						
Numero Avviso PagoPA	000000000000000000						

Elenco quietanze

COMUNE DI LUCCA

Protocollo N. 0019783/2021 del 11/02/2021 - 1.6.1
Firmatario: ALESSANDRO TAMBELLINI
Documento Principale

U

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D Lgs. 82/2005 e successive modificazioni;
stampata da Tanbarrelli. Sarà il giorno 11/02/2021 attraverso il software gestionale in uso



Totali Bilancio DOCUMENTI
Reversali Provisori entrata MANDATI Provisori uscita

Istituto: 00001 - Ente: 0020543 - COMUNE DI LUCCA - Esercizio: 2019 - Utente: RSLPRI67

MANDATI - ELENCO QUIETANZE
MANDATO 7849 SUB 1

Numero quietanza	Data pagamento	Data valuta	Importo pagato	Modalità di pagamento	Identificativo pagamento	Data storno
9612	14/06/2019	14/06/2019	33.308,00	DISPOSIZIONE N. 1013544	N.CRO 5034905372629165481170011700IT	

1 righe Visualizzati 1 di 1 elementi

COMUNE DI LUCCA
Protocollo N. 0019783/2021 del 11/02/2021 - 1.6.1
Firmatario: ALESSANDRO TAMBELLINI
Documento Principale

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D Lgs. 82/2005 e successive modificazioni;
stampata da Tarbarelli. Sarà il giorno 11/02/2021 attraverso il software gestionale in uso



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 20

SEDUTA DEL 12/05/2020

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **dodici** del mese di **Maggio** alle ore **15:15** convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Seduta svolta in **modalità telematica, completamente a distanza**, tenutasi in via convenzionale nella Residenza Comunale, così come previsto dall'atto Presidente del Consiglio del 31.03.2020, recante "Criteri per il funzionamento della Consiglio comunale in modalità a distanza", in applicazione diretta e provvisoria dell'art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020.


pubblicaPresiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>	X		18	GIUNTOLI ENZO	X	
2	BARSANTI FABIO	X		19	GUIDOTTI ROBERTO	X	
3	BATTISTINI FRANCESCO	X		20	LEONE MARIA TERESA	X	
4	BIANUCCI DANIELE	X		21	LUCARINI FRANCESCO	X	
5	BINDOCCI MASSIMILIANO	X		22	MARTINELLI MARCO	X	
6	BONTURI RENATO	X		23	MARTINI CHIARA	X	
7	BORSELLI SERENA	X	X	24	MASSAGLI JACOPO	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA	X		25	MINNITI GIOVANNI	X	
9	BUONRIPOSI DONATELLA	X		26	NELLI RITA	X	
0	CANTINI CLAUDIO		X	27	OLIVATI GABRIELE	X	
11	CIARDETTI PILADE	X		28	PAGLIARO LUCIO	X	
12	CONSANI CRISTINA	X		29	PETRETTI CRISTINA	X	
13	DI VITO ALESSANDRO	X		30	CELLAI FRANCESCO	X	
14	DEL GRECO SILVIA	X		31	SANTINI REMO	X	
15	DINELLI LEONARDO	X		32	TESTAFERRATA SIMONA		X
16	GIANNINI GIOVANNI	X		33	TORRINI ENRICO	X	
17	GIOVANNELLI ANDREA		X		Totale	29	04

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti **in remoto**, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Martini, Olivati e Torrini.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Giovannelli (15.27), Borselli (16.11), Cantini (17.33) e Testaferrata (18.10): presenti 33 su 33.

Sono presenti, altresì, gli Assessori: Giglioli, Ragghianti, Mercanti, Raspini, Mammini all'appello, e Marchini, entrato successivamente in corso di seduta.



----- omissis il resto-----

Il Consiglio Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI - APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2020.”, presentata dal Settore Dipartimentale 01 – Servizi Economici Finanziari, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premesse che:

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (legge di Bilancio 2020) all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI, all'art. 1, commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;


in particolare:

- il comma 668 dell'art. 1 Legge n° 147/2013 prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 117 del 22.5.2017 ha fissato i *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”*. Criteri a cui i comuni in tariffa corrispettiva hanno adeguato le proprie disposizioni regolamentari;

la Legge 147/2013, all'art. 1, comma 683, prevede anche che *“Il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso [...]”*;

il Consiglio Comunale, in attuazione e adeguamento di tutto quanto sopra:

- con propria deliberazione n. 19 del 19.03.2019 ha approvato il nuovo regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani



e dei rifiuti ad esso assimilati, prevista dal comma 668 dell'art.1 della Legge 27.12.2013, n.147, adeguato alla disciplina della tariffazione puntuale;

- con conseguente deliberazione n. 20 del 19.03.2019 ha determinato ed approvato anche le misure tariffarie per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati a valere per l'anno 2019, secondo il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27.04.1999, n. 158, adeguate ai sistemi di misurazione puntuale definiti dal decreto ministeriale 20.04.2017;

con riferimento all'anno 2020, il termine per l'approvazione delle tariffe di cui all'art. 1, comma 683, è stato prorogato dal Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che ha modificato la legge 147/2013, inserendo il comma 683-bis, ai sensi del quale *"In considerazione della necessita' di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni [...] approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile [...]"*;

il suddetto rinvio è stato previsto in considerazione delle difficoltà operative derivanti dalla riclassificazione di costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti disposta da ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente e -conseguentemente a quanto disposto dalla legge 205/2017 - ciclo dei rifiuti) con propria deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019;

la citata deliberazione 443/2019 introduce infatti un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo;

l'introduzione del nuovo metodo tariffario comporta l'integrale riformulazione dei piani tariffari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e l'attivazione di un percorso di approvazione, con effetto dall'anno di applicazione 2020, che prevede, ai sensi dell'art 6 della medesima deliberazione 443/2019:


- la predisposizione del Piano economico finanziario da parte del gestore del servizio rifiuti (nella fattispecie Sistema Ambiente S.p.A);
- la validazione dell'ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa);
- l'approvazione da parte di ARERA;

preventivamente all'approvazione del Piano economico-finanziario (PEF), il Comune dovrebbe provvedere all'approvazione di un nuovo regolamento TARIC, modificato sulla base dei criteri ARERA e delle relative tariffe per l'anno 2020;

l'ente gestore e il Comune hanno concluso la predisposizione del nuovo PEF ai sensi della normativa sopra illustrata, ma il conseguente *iter* di approvazione è stato interrotto dal manifestarsi su tutto il territorio nazionale della pandemia da COVID-19, che ha comportato la necessità e l'urgenza, da parte del Governo nazionale, di adottare misure di contenimento alla diffusione del virus, con conseguenti ed inevitabili ripercussioni negative sull'intero tessuto economico sociale del Paese;

fra le misure di contenimento adottate di particolare impatto economico è certamente la chiusura di molte attività economiche, confermata in ultimo con il DPCM 10 aprile 2020, che contiene anche un'elencazione delle attività sospese sulla base dei codici ATECO;

un danno economico parimenti rilevante è stato subito anche da altre categorie economiche, che hanno subito un sostanziale azzeramento delle proprie attività, pur non gravate da obbligo di chiusura. Nello specifico alberghi e strutture ricettive e distributori di carburante;



le attività economiche per le quali è stata disposta la chiusura e quelle appena sopra individuate hanno, di fatto, azzerato la loro produzione di rifiuti;

in questo contesto di assoluta emergenza, è stato adottato il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 contenente “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Cura Italia”);

in particolare, l'art. 107 del D.L. “Cura Italia”, ai commi 4 e 5, prevede:

- *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020”* (comma 4);
- *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”* (comma 5);

l'art. 107 prevede dunque espressamente la proroga al 30 giugno per l'approvazione delle tariffe 2020, che potranno essere le medesime adottate per l'anno 2019 (art 107, co.4, “Cura Italia”), e la possibilità di determinare ed approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 entro il 31 dicembre 2020, ma nulla dice in ordine all'approvazione dei regolamenti;

il regolamento del Comune di Lucca per l'applicazione della tariffa corrispettiva è di recente adozione e aderente, nella sua struttura complessiva, alla normativa vigente in materia, ma in considerazione dell'attuale contesto emergenziale e della parzialmente mutata disciplina normativa, si ritiene necessario intervenire tempestivamente:

- sia per alcuni interventi di adeguamento alle disposizioni di cui al Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 (c.d. Decreto Fiscale), convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, e di correzione di eventuali errori materiali, ove presenti, facendo salva la possibilità di intervenire con modifiche ulteriori e successive che si rendessero necessarie ed opportune in conseguenza della determinazione e approvazione del PEF 2020, da adottare con un nuovo metodo tariffario entro il 31.12.2020;
- sia per dotarsi di strumenti regolamentari che consentano di intervenire a tutela e sostegno di cittadini, famiglie e imprese per far fronte agli effetti sociali ed economici negativi prodotti da eventi eccezionali ed imprevedibili o calamità naturali anche con specifico richiamo all'emergenza epidemiologica da COVID-19 attualmente in corso e alla condizione di crisi economica conseguente;

in tema di agevolazioni, il comma 660 della legge 147/2013 consente ai comuni di introdurre agevolazioni che non siano direttamente correlate alla minore produzione di rifiuti, la cui copertura [...] *può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”*

ritenuto pertanto

di avvalersi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020 di adottare le tariffe della tariffa corrispettiva approvate per l'anno 2019 anche per l'anno 2020, provvedendo alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) entro il 31 dicembre 2020, prevedendo sin da ora che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti



dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del citato D.L. 18/2020;

di procedere all'approvazione di alcune necessarie modifiche al regolamento TARIC, collegate:

- all'adozione della deliberazione ARERA 443/2019 – che ha introdotto il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) - e alle modifiche conseguenti al Decreto Legge 124/2019 al DPR 158/1999, con specifico riferimento agli articoli 38 *bis* e 58 *quinquies*;
- alla necessità di contrastare gli effetti negativi prodotti sul tessuto economico sociale dalle misure di contenimento adottate per contrastare la diffusione della pandemia da Covid-19, fra cui, in ultimo, il DPCM;

di modificare, in particolare:

- art. 4 “Piano Finanziario”: al comma 2, dopo le parole “*presente regolamento*” si aggiungono le seguenti: “*in conformità alle deliberazioni Arera*”;
- le righe 11 e 12 degli allegati B e C, relativamente tipologia di attività “studi professionali” sulla quale è intervenuto l'art. 58 *quinquies* del Decreto Legge 124/2019, sostituendole come segue:
 - le parole “uffici, agenzie, studi professionali”, ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: “*uffici, agenzie*”;
 - le parole “banche ed istituti di credito”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “*banche, istituti di credito, studi professionali*”.
 Con conseguente riduzione di coefficiente per gli studi professionali;

di sostituire, in conseguenza della disposizione di cui all'articolo 38-bis del D.L. 124/2019 l'art. 7 - “Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione provinciale” con il seguente:

1. *Alla tariffa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.*
2. *Il tributo è applicato all'ammontare della tariffa disciplinata da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.*
3. *Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020”;*

di rettificare, con l'occasione della presente modifica regolamentare l'art. 8 - “Istituzioni scolastiche”, sostituendo le parole “della Pubblica Amministrazione”, che costituiscono un mero errore materiale, con le seguenti: “dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)”;

di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 660, della legge 147/2013 ai sensi del quale: “*Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del [...] decreto legislativo n. 446 del 1997 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune*”

di inserire, pertanto, all'interno del Titolo VII (“Esenzioni ed Agevolazioni”) del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, i seguenti articoli:

- art. 30-bis - “Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili”:

“In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche o della vita familiare e professionale della generalità dei contribuenti o di determinate categorie, il Consiglio Comunale con



propria deliberazione può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa, a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sopra descritti”;

. art. 30-ter - “Emergenza Covid-19 - Disposizione transitoria”:

“1. Per il solo esercizio 2020, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della medesima, commisurata al periodo di effettiva sospensione dell'attività, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 5.

2. La riduzione di cui al comma 1 è estesa anche alle utenze che, pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio, identificate in alberghi e strutture ricettive, distributori di carburante;

3. Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente al soggetto gestore della tariffa, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati.

4. Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è rimborsato dal Comune all'ente gestore, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, ovvero di appositi fondi destinati a tal fine dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia.

5. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di effettiva chiusura dell'attività compresa nel periodo intercorrente tra il 12 marzo ed il 31 maggio 2020 e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze.

6. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, per la tariffa dovuta dalle utenze di cui ai precedenti commi 1 e 2, come determinata operando la riduzione ivi prevista, la scadenza delle rate ordinariamente previste nei mesi di maggio, settembre e novembre è posticipata al 30 novembre 2020 e fatturata nei termini e con le modalità previste dal Gestore del servizio rifiuti;

7. Per tutte le categorie di contribuenti, con riferimento alla rata già scaduta nel mese di marzo, non saranno applicate in ogni caso sanzioni e interessi, fino alla scadenza della rata successiva.

la natura eccezionale del provvedimento è tale da giustificare anche il carattere retroattivo dei suoi effetti che, nel caso di specie, appare comunque conforme ai principi sanciti dalla normativa tributaria e dalla disciplina delle entrate proprie degli enti locali, che impediscono di applicare retroattivamente trattamenti *in peius* per il contribuente, mentre le misure sopra descritte costituiscono in ogni caso un elemento di favore senza alcun pregiudizio dei diritti del soggetto debitore;


circa la decorrenza delle modifiche regolamentari sopra illustrate, l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come sostituito dall'art. 27 della Legge 28.12.2001 n. 448, ha disposto che il termine per deliberare i regolamenti relativi alle entrate (nonché le tariffe dei servizi pubblici locali) è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con la entrata in vigore dei regolamenti dal 1° gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;

quanto sopra premesso

vista la legge 147/2013, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*”;

visto il D.L. 34/2019, “*Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*”;

visto il D.L. 124/2019, “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*”.



vista la legge 160/2019, “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”;

visto il D.L. 18/2020, “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

visto il DPCM 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”

Vista la deliberazione Arera 443/2019/R, “Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”

visti i pareri favorevoli del responsabile dei Servizi economico-finanziari, dott. Lino Paoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, richiesti ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 ed allegati alla proposta di deliberazione (**allegati nn. 1 e 2**);

visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti, rilasciato in data 5 maggio 2020 (**allegato 3**);

visto il parere espresso dalla Commissione consiliare Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio nella seduta del 07/05/2020, depositato in atti;

visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

visto il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 163 del 21.12.1998 e in ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 13 del 19.04.2016;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Raspini e dato atto dei successivi interventi dei consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante appello nominale, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 4**):

presenti	n. 30
astenuiti	n. 09
votanti	n. 21
favorevoli	n. 21

d e l i b e r a


1. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'approvazione delle necessarie modifiche al regolamento TARIC di seguito indicate:

Testo vigente	Modifica proposta
---------------	-------------------



<p>Art. 4 – Piano finanziario</p> <p>1. Il piano finanziario del servizio è redatto dall'Ente gestore ed approvato dall'autorità competente in tempi tali da consentire l'approvazione tempestiva delle tariffe.</p> <p>2. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n° 158 e quelle del presente regolamento.</p>	<p>Art. 4 – Piano finanziario</p> <p>1. Il piano finanziario del servizio è redatto dall'Ente gestore ed approvato dall'autorità competente in tempi tali da consentire l'approvazione tempestiva delle tariffe.</p> <p>2. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n° 158 e quelle del presente regolamento, in conformità alle deliberazioni Arera.</p>
<p>Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale</p> <p>E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale alla tariffa stabilito dall'art. 19 del decreto legislativo 30.12.1992 n° 504.</p> <p>Il tributo provinciale è riscosso congiuntamente alla tariffa e riversato all'Amministrazione Provinciale con i tempi e le modalità concordate con quest'ultima o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione l'Ente gestore ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato art. 19.</p>	<p>l'art. 7 - Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione provinciale</p> <p>1. Alla tariffa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992.</p> <p>2. Il tributo è applicato all'ammontare della tariffa disciplinata da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.</p> <p>3. Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.</p>


<p>COMUNE D'ILUCCA</p> <p>Protocollo N. 0019783/2021 del 11/02/2021 - 1.6.1</p> <p>Firmatario: ALESSANDRO TAMBERLINI</p> <p>Documento Principale</p>	<p>U</p> <p>COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE</p> <p>Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni; stampata da Tamberlini. Sarà il giorno 11/02/2021 attraverso il software gestionale in uso</p>
--	---



Testo vigente	Modifica proposta
<p>Art. 8 – Istituzioni scolastiche</p> <p>1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147.</p> <p>2. L'importo forfettario corrisposto <i>dal Ministero della Pubblica amministrazione</i> al Comune è trasferito al soggetto gestore nei successivi 60 giorni.</p> <p>3. L'importo di cui al comma precedente è sottratto dal costo del servizio riportato nel Piano Finanziario.</p>	<p>Art. 8 – Istituzioni scolastiche</p> <p>1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147.</p> <p>2. L'importo forfettario corrisposto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) al Comune è trasferito al soggetto gestore nei successivi 60 giorni.</p> <p>3. L'importo di cui al comma precedente è sottratto dal costo del servizio riportato nel Piano Finanziario.</p>
<p>Allegato B</p> <p>Riga 11 – Uffici, agenzie, studi professionali</p> <p>Riga 12 – Banche e Istituti di credito</p>	<p>Allegato B</p> <p>Riga 11 – Uffici, agenzie</p> <p>Riga 12 – Banche e Istituti di credito, studi professionali</p>
<p>Allegato C</p> <p>C.1)</p> <p>Riga 11 – Uffici, agenzie, studi professionali</p> <p>Riga 12 – Banche e Istituti di credito</p> <p>Allegato C</p> <p>C.2)</p> <p>Riga 11 – Uffici, agenzie</p> <p>Riga 12 – Banche e Istituti di credito</p>	<p>Allegato C</p> <p>C.1)</p> <p>Riga 11 – Uffici, agenzie</p> <p>Riga 12 – Banche e Istituti di credito, studi professionali</p> <p>Allegato C</p> <p>C.2)</p> <p>Riga 11 – Uffici, agenzie</p> <p>Riga 12 – Banche e Istituti di credito, studi professionali</p>


2. di procedere altresì, avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, all'approvazione delle ulteriori modifiche al regolamento TARIC di seguito indicate:

Testo vigente	Modifica proposta
	<p>art. 30-bis - “Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili”:</p> <p>“In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti</p>



Testo vigente	Modifica proposta
	<p>negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche o della vita familiare e professionale della generalità dei contribuenti o di determinate categorie, il Consiglio Comunale con propria deliberazione può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa, a favore dei contribuenti interessate dagli eventi sopra descritti”.</p>
	<p>art. 30-ter - “Emergenza Covid-19 - Disposizione transitoria”:</p> <p>“1. Per il solo esercizio 2020, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della medesima, commisurata al periodo di effettiva sospensione dell'attività, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 5.</p> <p>2. La riduzione di cui al comma 1 è estesa anche alle utenze che, pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio, identificate in alberghi e strutture ricettive, distributori di carburante.</p> <p>3. Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente al soggetto gestore della tariffa, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati.</p> <p>4. Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è rimborsato dal Comune all'ente gestore, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 , ovvero di appositi fondi destinati a tal fine dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia.</p> <p>5. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di effettiva chiusura dell'attività compresa nel periodo intercorrente tra il 12 marzo ed il 31 maggio 2020 e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò</p>

COMUNE DI LUCCA Protocollo N. 0019783/2021 del 11/02/2021 - 1.6.1 Firmatario: ALESSANDRO TAMBELLINI Documento Principale	U COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Riproduzione cartacea di originale digitale prodotta a norma del D Lgs. 82/2005 e successive modificazioni. stampata da Tarbarelli. Sarà il giorno 11/02/2021 attraverso il software gestionale in uso
---	---



Testo vigente	Modifica proposta
	<p>specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze.</p> <p>6. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, per la tariffa dovuta dalle utenze di cui ai precedenti comma 1 e 2, come determinata operando la riduzione ivi prevista, la scadenza delle rate ordinariamente previste nei mesi di maggio, settembre e novembre è posticipata al 30 novembre 2020 e fatturata nei termini e con le modalità previste dal Gestore del servizio rifiuti.</p> <p>7. Per tutte le categorie di contribuenti, con riferimento alla rata già scaduta nel mese di marzo, non saranno applicate in ogni caso sanzioni e interessi, fino alla scadenza della rata successiva.</p>

3. di approvare, conseguentemente alle predette modifiche, il regolamento avente ad oggetto “La tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati” nel nuovo testo integrato, allegato sotto la lettera A, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. avvalendosi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, di approvare anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019;

5. di avvalersi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, di provvedere alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) entro il 31 dicembre 2020, prevedendo sin da ora che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

6. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore Dipartimentale 1- Servizi Economico-finanziari, dott. Lino Paoli;


7. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Con successiva e separata votazione, effettuata medine appello nominale, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 5**):

presenti	n. 30
astenuiti	n. 09
votanti	n. 21
favorevoli	n. 21

d e l i b e r a

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.



..... omissis il resto

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Battistini

il Segretario Generale
Corrado Grimaldi

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
CC03 - Parere contabile.pdf.p7m	00da3403cfc2fcc4a9a1cc749c9782c4c 1769062e573f3a473f358dbc99344f5
Allegato 4.pdf.p7m	97458eee93f19752b45339e02f5d2de1 42367c253d374a92a18b4059e0b1d7c c
ALLEGATO A_Regolamento TARIC 2020.pdf.p7m	bbfa6197bf21b0438e1e588c3d7d2aed b4af17ec048c3374ad2ffcb37e9f36df
CC02 - Parere tecnico.pdf.p7m	bbf2b3e69c57c7262fc421cd47101f65 6e7c96956a2808abddad727ecb601a5 6
Allegato 5.pdf.p7m	dd7289ec75229b9326bd83bb3cebe7c da9cfdb6ef707ed723bb4dd89ef17466 1
35Var_Reg tariffa TARi.pdf(1).p7m.p7m	de39257a706f40bfa655f4176edc4179 cee96865f0afa7df64e84979c1733e44



REGOLAMENTO PER

L'APPLICAZIONE DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA

PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

(ART. 1, COMMA 668, DELLA LEGGE N° 147/2013)

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n°

Indice generale

TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA.....	<u>4</u>
Art. 1 – Istituzione della tariffa.....	<u>4</u>
Art. 2 – Oggetto del regolamento.....	<u>4</u>
Art. 3 – Definizioni.....	<u>4</u>
TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE... <u>5</u>	
Art. 4 – Piano finanziario.....	<u>5</u>
Art. 5 – Approvazione della tariffa e ripartizione dei costi.....	<u>5</u>
Art. 6 – Composizione della tariffa.....	<u>6</u>
Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale.....	<u>6</u>
Art. 8 – Istituzioni scolastiche.....	<u>6</u>
TITOLO III – SISTEMI DI MISURAZIONE E CALCOLO DELLA TARIFFA..... <u>7</u>	
Art. 9 – Sistemi di misurazione.....	<u>7</u>
Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche.....	<u>8</u>
Art. 11 – Composizione del nucleo familiare.....	<u>9</u>
Art. 12 – Utenze domestiche non stabilmente attive.....	<u>9</u>
Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche.....	<u>10</u>
Art. 14 – Utenze non domestiche ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo.....	<u>11</u>
TITOLO IV – SOGGETTI OBBLIGATI E PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA..... <u>11</u>	
Art. 15 – Soggetti obbligati.....	<u>11</u>
Art. 16 – Principio di solidarietà.....	<u>12</u>
Art. 17 – Obbligazione tariffaria e sua decorrenza.....	<u>12</u>
Art. 18 – Superficie soggetta a tariffa.....	<u>12</u>
Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa.....	<u>13</u>
Art. 20 - Esclusione delle aree di lavorazione e magazzini.....	<u>14</u>
Art. 21 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali.....	<u>15</u>
TITOLO V – TARIFFE PARTICOLARI..... <u>15</u>	
Art. 22 – Manifestazioni e spettacoli.....	<u>16</u>
Art. 23 – Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee.....	<u>16</u>
TITOLO VI – RIMODULAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE..... <u>17</u>	
Art. 24 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio.....	<u>17</u>
Art. 25 – Rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche..	<u>17</u>
Art. 26 – Riduzioni per il recupero di rifiuti delle utenze non domestiche.....	<u>18</u>
Art. 27 – Riduzione per donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale.....	<u>19</u>
Art. 28 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell'immobile.....	<u>19</u>
TITOLO VII – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI..... <u>19</u>	
Art. 29 – Esenzioni.....	<u>20</u>
Art. 30 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti.....	<u>20</u>
Art. 30 bis – Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili.....	<u>21</u>
Art. 30 ter – Emergenza Covid-19 – Disposizione transitoria.....	<u>21</u>
TITOLO VIII – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI..... <u>22</u>	
Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione.....	<u>22</u>

TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE.....	<u>23</u>
Art. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento.....	<u>23</u>
Art. 33 – Rateizzazione del pagamento.....	<u>24</u>
Art. 34 – Irregolarità di pagamento.....	<u>24</u>
 TITOLO X – CONTROLLI E PENALITA', RIMBORSI.....	<u>24</u>
Art. 35 – Controlli.....	<u>25</u>
Art. 36 – Sanzioni e penalità.....	<u>26</u>
Art. 37 – Rimborsi.....	<u>27</u>
Art. 38 – Autotutela e contenzioso.....	<u>28</u>
Art. 39 – Termini di prescrizione.....	<u>28</u>
 TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI.....	<u>28</u>
Art. 40 – Disposizioni transitorie.....	<u>28</u>
Art. 41 – Disposizioni finali.....	<u>29</u>
 Allegato A – Coefficienti per le utenze domestiche.....	<u>30</u>
Allegato B – Classificazione delle utenze non domestiche.....	<u>31</u>
Allegato C – Coefficienti per le utenze non domestiche.....	<u>32</u>

TITOLO I – ISTITUZIONE DELLA TARIFFA

Art. 1 – Istituzione della tariffa

1. Col presente regolamento è istituita la tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati, sulla base di un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 668, della legge 27 dicembre 2013 n° 147 e nel decreto 20 aprile 2017 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare recante “*Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati*”.

Art. 2 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n° 446, disciplina l'adozione, applicazione, riscossione della tariffa avente natura corrispettiva, ossia non tributaria.
2. La tariffa avente natura corrispettiva assicura la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi dei costi di investimento e di esercizio, di spazzamento e lavaggio delle strade, nonché dei costi di cui all'art. 15 del D.Lgs. n° 36/2003. Rimangono per contro esclusi i costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
3. La tariffa avente natura corrispettiva è soggetta ad IVA ai sensi del D.P.R. n° 633/1972, salvo diversa disposizione di legge.

Art. 3 – Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono:
 - per «tariffa»: la tariffa, corrispettivo per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati in conformità alle disposizioni normative contenute nella legge 27 dicembre 2013 n° 147, art. 1, comma 668;
 - per «Ente gestore»: il soggetto che provvede allo svolgimento delle attività inerenti alla gestione dei rifiuti ed all'applicazione e riscossione della presente tariffa, in base all'apposito contratto di servizio stipulato col Comune;
 - per «servizio», il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero/ smaltimento;
 - per «rimodulazioni»: gli adattamenti della quota variabile della tariffa derivanti da misurazioni, anche semplificate, della quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti;
 - per «riduzioni»: gli adattamenti della quota variabile della tariffa derivanti da fattori diversi dalla quantità di rifiuti prodotti e/o conferiti;
 - per «servizio ordinario»: l'insieme minimo di attività e servizi di gestione dei rifiuti rivolto a ciascuna utenza a garanzia di un'adeguata offerta di servizio di raccolta (con frequenze idonee e diversificate in relazione alle singole frazioni) e trattamento;

l'individuazione delle attività incluse nel servizio ordinario è quella risultante dal piano finanziario ed include tutti i servizi che l'Ente gestore è tenuto a erogare a ciascuna utenza in quanto affidatario del servizio pubblico;

- per «servizi aggiuntivi»: i servizi ulteriori rispetto a quelli inclusi nel servizio ordinario ed erogati dall'Ente gestore su richiesta dell'utenza interessata. Essi sono remunerati dall'utenza richiedente sulla base di specifico contratto di natura privatistica con l'Ente gestore;
 - per «tariffa flat»: la tariffa a corpo applicata alle utenze che usufruiscono di uno specifico servizio a seguito di una loro richiesta e che viene addebitata per la messa a disposizione dello stesso.
2. I termini della normativa ambientale (es. gestione, trattamento, riciclo ecc.) e tariffaria (utenza, utenza aggregata, misurazione diretta e indiretta ecc.) utilizzati nel presente atto devono essere intesi nel significato loro proprio alla luce delle definizioni e/o dell'utilizzo riportato nei testi legislativi e regolamentari vigenti. In particolare si intende per:
- a) «rifiuto urbano residuo - RUR»: il rifiuto residuale dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati (CER 200301);
 - b) «utente»: persona fisica o giuridica che possiede o detiene, a qualsiasi titolo, una o più utenze;
 - c) «utenza»: unità immobiliari, locali o aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e/o assimilati e riferibili, a qualsiasi titolo, ad una persona fisica o giuridica ovvero ad un «utente»;
 - d) «utenza aggregata»: punto di conferimento riservato a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione diretta o indiretta della quantità conferita da ciascuna utenza;
 - e) «pesatura diretta»: misurazione della quantità di rifiuto conferito mediante la rilevazione del peso;
 - f) «pesatura indiretta»: misurazione della quantità di rifiuto conferito mediante la rilevazione del volume.

TITOLO II – DETERMINAZIONE DEL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE TARIFFE

Art. 4 – Piano finanziario

1. Il piano finanziario del servizio è redatto dall'Ente gestore ed approvato dall'autorità competente in tempi tali da consentire l'approvazione tempestiva delle tariffe.
2. La determinazione del costo di gestione del servizio e delle tariffe avviene secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999 n° 158 e quelle del presente regolamento, **in conformità alle deliberazioni Arera.**

Art. 5 – Approvazione della tariffa e ripartizione dei costi

1. Le tariffe sono approvate dal Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali sulla base del piano finanziario. In caso di mancata adozione entro il predetto termine, sono prorogate le tariffe in vigore.
2. La ripartizione del costo del servizio ordinario tra costi fissi e costi variabili è determinata nel piano finanziario. Rimangono pertanto esclusi dalla tariffa gli eventuali corrispettivi/addebiti per

servizi aggiuntivi svolti dall'Ente gestore non inseriti nel predetto piano, che sono regolati da specifico contratto di natura privatistica.

3. Il Comune ripartisce fra le due categorie di utenza, domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire con la tariffa secondo criteri razionali, assicurando anche, in conformità alla previsione contenuta nell'art. 1, comma 658, Legge n° 147/2013, le rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

Art. 6 – Composizione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere, ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
2. Ai fini tariffari sono individuate due fasce d'utenza: utenze domestiche e utenze non domestiche. Per utenza domestica si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diverse dall'uso abitativo. La classificazione nell'una o nell'altra fascia avviene in base all'uso effettivo dei locali e/o aree.
3. Le utenze domestiche sono distinte in classi secondo il numero di componenti del nucleo familiare; le utenze non domestiche sono classificate secondo le regole stabilite dal successivo articolo 13, comma 1.
4. Alle unità immobiliari adibite ad utenza domestica, qualora sia in esse esercitata promiscuamente un'attività economica e non possa essere distinta la superficie ad essa riferita, si applica globalmente la tariffa per le utenze domestiche.
5. Alle unità immobiliari dove viene svolta attività di affittacamere non professionale, di cui alla normativa vigente, è applicata la tariffa delle utenze domestiche, classe "6 o più componenti".
6. Alle unità immobiliari dove viene svolta in forma imprenditoriale, l'attività di Bed & Breakfast, è applicata la tariffa delle utenze non domestiche, categoria 8.
7. Alle unità immobiliari adibite esclusivamente ad abitazioni per "assistenza profughi per il conseguimento dell'asilo politico" è applicata la tariffa per le utenze non domestiche, categoria 9.

Art. 7 – Tributo ambientale a favore dell'Amministrazione Provinciale

1. **Alla tariffa sui servizi continua ad essere applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del d.lgs. n. 504/1992.**
2. **Il tributo è applicato all'ammontare della tariffa disciplinata da questo regolamento, nella misura deliberata dalla Provincia, fino ad un massimo del 5%.**
3. **Ai sensi dell'art. 38-bis del D.L. n. 124/2019, il riversamento alla Provincia avverrà attraverso il sistema di riscossione medesimo, a decorrere dal 1° giugno 2020.**

Art. 8 – Istituzioni scolastiche

1. Per le istituzioni scolastiche resta ferma la disciplina del tributo di cui all'art. 33-bis del decreto legge 31.12.2007 n° 248, convertito con modificazioni dalla legge 28.2.2008 n° 31, così come stabilito dal comma 655 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147.

2. L'importo forfettario corrisposto dal Ministero **dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR)** al Comune è trasferito al soggetto gestore nei successivi 60 giorni.
3. L'importo di cui al comma precedente è sottratto dal costo del servizio riportato nel Piano Finanziario.

TITOLO III – SISTEMI DI MISURAZIONE E CALCOLO DELLA TARIFFA

Art. 9 – Sistemi di misurazione

1. I sistemi di misurazione puntuale implementati nel Comune di Lucca, in conformità alle previsioni del decreto ministeriale 20 aprile 2017, rilevano obbligatoriamente la quantità di rifiuto urbano residuo (RUR) conferito al servizio pubblico da ciascuna utenza singola o aggregata: essi sono specificati nel comma che segue.
2. Nel territorio comunale sono altresì misurate, in modo diretto (rilevazione del peso) o in modo indiretto (rilevazione del volume) ovvero con metodi semplificati, anche altre frazioni e/o flussi di rifiuto.
3. E' inoltre prevista l'istituzione, ricorrendone i presupposti, di utenze aggregate; esse sono intese come *“punti di conferimento riservate a due o più utenze per le quali non sia possibile la misurazione della quantità conferita da ciascuna”* (art. 2, lettera d del Decreto), in particolare per i banchi dei mercati, per le utenze della zona collinare e per quei condomini che lo richiedono.
4. I sistemi di misurazione puntuale del rifiuto conferito da ciascuna utenza implementati nel Comune sono:
 - a) raccolta domiciliare mediante rilevazione delle esposizioni dei contenitori assegnati a ciascuna utenza domestica e non domestica (misurazione indiretta) per il conferimento del rifiuto urbano residuo o, per utenze non domestiche che producono grandi quantitativi di rifiuti, mediante rilevazione del peso del rifiuto urbano residuo conferito (misurazione diretta);
 - b) raccolta stradale mediante isole interrato e fuori terra con rilevazione degli accessi per il conferimento del RUR da parte di ciascuna delle utenze abilitate ai contenitori ad apertura controllata (misurazione indiretta);
 - c) ove richiesta dall'utente, raccolta domiciliare mediante rilevazione dei contenitori assegnati a ciascuna utenza domestica e non domestica (misurazione indiretta) per il conferimento della frazione verde;
 - d) registrazione dei conferimenti ai centri di raccolta comunali (stazioni ecologiche) effettuati dalla singola utenza.
5. La misurazione puntuale delle quantità di rifiuto urbano residuo conferito e la rilevazione e/o registrazione puntuale delle quantità di altre frazioni e/o flussi di rifiuti è finalizzata a commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa effettivamente conferiti. La tariffa è altresì commisurata al numero di servizi messi a disposizione di ciascuna utenza, ancorché non utilizzati e tiene conto delle frazioni avviate a riciclaggio.
6. In sede di approvazione delle tariffe sono definiti, nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 7 e 8 del D.M. 20.04.2017, i criteri di riparto interno tra le singole utenze delle quantità rilevate (in modo diretto o indiretto) sull'utenza aggregata.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. I locali e le aree relative alle utenze domestiche sono classificati tenuto conto del numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza e della superficie occupata o detenuta.
2. La tariffa per le utenze domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
3. Ad ogni tipologia di nucleo familiare, individuato in base ai criteri di cui sopra e dell'articolo seguente, si applica il metodo di calcolo previsto dal D.P.R. 27.04.1999 n° 158, e i coefficienti Ka e Kb indicati nelle tabelle 1a e 2 dell'allegato 1 al D.P.R. 27.04.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera A, per l'attribuzione della quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza secondo le regole che seguono:
 - a) in sede di approvazione delle tariffe viene stabilita una quota variabile standard per le utenze domestiche commisurata ad un volume standard di RUR conferibile (misurazione indiretta);
 - b) nel caso in cui l'utenza domestica conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito;
 - c) la rimodulazione della quota variabile ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso stabilito in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo (con disincentivazione di comportamenti non virtuosi, es. abbandoni) ed a copertura dei costi organizzativi del servizio;
 - d) la quota variabile della tariffa è altresì rimodulata secondo quanto previsto dalla specifica deliberazione adottata dal Comune, che disciplina l'accesso e il funzionamento dei centri di raccolta (stazioni ecologiche) e le eventuali rimodulazioni applicate per il conferimento dei rifiuti ivi conferiti;
 - e) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.), alla quota variabile standard ovvero rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e d) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista;
 - f) la quota variabile è altresì adeguata in ragione delle eventuali rimodulazioni e/o riduzioni applicabili all'utenza.
5. Al fine di disincentivare comportamenti elusivi del corretto conferimento dei rifiuti, in sede di approvazione delle tariffe è altresì stabilito un numero obbligatorio di svuotamenti, rapportato al numero dei componenti il nucleo familiare, al di sotto del quale non si applica alcuna riduzione, ma la tariffa standard.
6. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani anche in caso di mancata fruizione del servizio.
7. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di rifiuto urbano residuo raccolto presso ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, ovvero nel periodo successivo.
8. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni/rimodulazioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.

9. Il riconoscimento della rimodulazione della quota variabile ai sensi del precedente comma 4, nonché delle eventuali ulteriori riduzioni/rimodulazione, è di norma accreditato a consuntivo nella fatturazione dell'anno successivo.
10. Non si procede alla rimodulazione della quota variabile rapportata al numero di svuotamenti di cui al precedente comma 4 nel caso in cui l'utenza non sia provvista delle attrezzature necessarie per il conferimento del rifiuto urbano residuo.
11. Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 9, comma 3, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso d'anno, non si fa luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad € 12,00.

Art. 11 – Composizione del nucleo familiare

1. I locali adibiti a civile abitazione sono classificati in base al numero dei componenti il nucleo familiare costituente la singola utenza, secondo quanto disposto dalla tabella 1a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158.
2. L'individuazione del numero dei componenti il nucleo familiare è effettuata d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche del Comune di Lucca.
3. La tariffa viene adeguata alle variazioni del numero dei componenti il nucleo familiare con cadenza giornaliera secondo le risultanze dell'anagrafe della popolazione residente.
4. Per le abitazioni che risultino di fatto occupate da due o più nuclei familiari anche se anagraficamente distinti, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà.

Art. 12 – Utenze domestiche non stabilmente attive

1. Le abitazioni tenute a disposizione per uso saltuario da parte di soggetti con residenza anagrafica in altro indirizzo del comune o in diverso comune o all'estero, si considerano come utenze non stabilmente attive ai sensi dell'art. 1, comma 659, lettera b), Legge n° 147/2013. Per esse la tariffa è calcolata d'ufficio in base alla superficie, secondo la tabella di seguito riportata, con la riduzione del 20% della quota variabile per i soli utenti con residenza anagrafica nel comune di Lucca.

Superficie		Tariffa utenze domestiche
Da mq.	A mq.	
0	42	1
43	67	2
68	92	3
93	117	4
118	142	5
Oltre mq. 142		6

Art. 13 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. I locali e le aree scoperte relative alle utenze non domestiche sono classificate in relazione alla loro destinazione d'uso tenuto conto delle specificità della realtà socio-economica del Comune. Tale classificazione è altresì effettuata tenendo conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee. All'interno delle categorie determinate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n° 158, sono quindi individuate le sottocategorie identificate come bis ed elencate nell'allegato B.
2. La tariffa per le utenze non domestiche si compone di una quota fissa e di una quota variabile.
3. Per ogni categoria di attività come sopra individuata si applica il metodo di calcolo di cui al DPR 27.4.1999 e n° 158 e i coefficienti Kc e Kd di cui alle tabelle 3a e 4a dell'allegato 1 al D.P.R. 27.4.1999 n° 158, che si riportano comunque in allegato anche al presente regolamento sotto la lettera C, per l'attribuzione della parte quota fissa e di quella variabile della tariffa: tali coefficienti sono determinati ogni anno in sede di adozione delle misure tariffarie.
4. La quota fissa della tariffa è sempre dovuta, anche in caso di mancata fruizione del servizio, al ricorrere del presupposto di legge, ossia in presenza di occupazione o detenzione di locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La quota variabile della tariffa, determinata ai sensi dei commi precedenti, è rapportata alla quantità di rifiuto urbano residuo conferito da ciascuna utenza secondo le regole che seguono:
 - a) in sede di approvazione delle tariffe viene stabilita una quota variabile standard per le utenze non domestiche commisurata ad un volume standard di RUR conferibile (misurazione indiretta);
 - b) nel caso in cui l'utenza non domestica conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito;
 - c) la rimodulazione della quota variabile ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso stabilito in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo (con disincentivazione di comportamenti non virtuosi, es. abbandoni) ed a copertura dei costi organizzativi del servizio;
 - d) in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.), alla quota variabile standard ovvero rimodulata ai sensi delle precedenti lettere b) e d) è sommata la tariffa "flat" aggiuntiva specificatamente prevista;
 - e) la quota variabile è altresì adeguata in ragione delle eventuali rimodulazioni e/o riduzioni applicabili all'utenza.
5. In caso di perdita o di danno irreparabile del dato relativo alla quantità di RUR conferito da ciascuna utenza, la quantità di rifiuto conferito al servizio pubblico sarà desunta in via proporzionale sulla base dei conferimenti effettuati nel periodo precedente, se disponibili, nel periodo successivo.
6. L'individuazione della categoria di appartenenza avviene con riferimento ai codici risultanti dalle tabelle ATECOFIN o ISTAT dell'attività. In mancanza od in caso di divergenza, si fa riferimento all'attività di fatto effettivamente svolta, debitamente comprovata dal soggetto obbligato al pagamento della tariffa. Per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza o, nel caso non sia previsto, al codice identificativo risultante dall'iscrizione presso l'ufficio IVA competente.

7. La tariffa applicabile per ogni utenza non domestica è unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività stessa presentano diverse destinazioni d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e sono ubicate in luoghi diversi.
8. I locali e le aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli previsti nelle tabelle succitate, sono classificati nella categoria che presenta la maggiore analogia sotto il profilo della utilizzazione effettiva e quindi della produzione di rifiuti.
9. Per le utenze non domestiche che utilizzano locali materialmente ed oggettivamente separati per l'esercizio di attività diverse, non esclusivamente funzionali tra di loro, classificabili in distinte categorie di cui all'allegato C, sono applicate le relative tariffe su richiesta dell'utente.
10. Nel caso in cui l'utente abbia diritto a più riduzioni, il calcolo di quelle successive alla prima viene effettuato sulla quota già ridotta.
11. Il riconoscimento della rimodulazione della quota variabile ai sensi del precedente comma 4, nonché delle eventuali ulteriori riduzioni/rimodulazione è di norma accreditato a consuntivo nella fatturazione dell'anno successivo.
12. Non si procede alla rimodulazione della quota variabile rapportata al numero di svuotamenti di cui al precedente comma 4 nel caso in cui l'utenza non sia provvista delle attrezzature necessarie per il conferimento del rifiuto secco residuo.
13. Per esigenze di economicità degli adempimenti amministrativi, in analogia alla previsione dell'art. 9, comma 3, del vigente regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali (approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n° 163 del 21.12.1998 e successive modifiche e integrazioni), nell'ipotesi in cui l'utenza cessi in corso d'anno, non si dà luogo al rimborso della somma corrispondente alle suddette rimodulazioni se inferiore ad € 12,00.

Art. 14 – Utenze non domestiche ad uso stagionale o ricorrente ma non continuativo

1. Per le utenze non domestiche, si considerano ad uso stagionale i locali e le aree scoperte adibite ad attività stagionale risultante da autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, occupate o condotte anche in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni nell'anno solare. Sono inoltre considerate utenze ad uso non continuativo ma ricorrente quelle rientranti nelle categorie 7, 8, 22, 23 e 24 dell'allegato C al presente regolamento (alberghi con ristorante, alberghi senza ristorante, ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, mense, birrerie, amburgherie, bar, caffè, pasticcerie), qualora l'attività non sia effettuata per un periodo di almeno 60 giorni consecutivi nell'anno solare ed a condizione che l'interessato lo richieda espressamente, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, fornendo idonea documentazione.
2. Per le utenze in questione la tariffa, sia per la quota fissa che per la quota variabile standard, è rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall'autorizzazione calcolata in ogni caso sulla base dei giorni di conduzione. Per le categorie 7, 8, 22, 23 e 24 di cui al comma 1, il calcolo dei giorni non tiene conto dei periodi di chiusura superiori a 60 giorni.

TITOLO IV – SOGGETTI OBBLIGATI E PRESUPPOSTI DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA

Art. 15 – Soggetti obbligati

1. La tariffa è dovuta da chiunque possieda o detenga sul territorio comunale a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

2. La tariffa è dovuta da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse, con le precisazioni dell'articolo successivo.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tariffa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 16 – Principio di solidarietà

1. L'obbligazione tariffaria sussiste, con vincolo di solidarietà passiva fra i componenti del nucleo familiare conviventi per le utenze domestiche o che possiedono o detengono comunque i medesimi locali ed aree per l'esercizio di un'attività o che concorrono alla determinazione della tariffa di utenza applicata per le restanti utenze. Il medesimo vincolo di solidarietà permane in capo al proprietario dei locali o aree suscettibili di produrre rifiuti anche in caso di detenzione degli stessi da parte di soggetti terzi (es. conduttore) in quanto non viene meno la sua qualità di possessore (art. 1140, comma 2, del Codice Civile).
2. Detto vincolo opera in ogni fase del procedimento sia esso quello dell'accertamento, che della riscossione che del contenzioso, sia in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione.

Art. 17 – Obbligazione tariffaria e sua decorrenza

1. La tariffa è commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione patrimoniale.
2. L'obbligazione di pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione di locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o detenzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il termine e secondo le previsioni dell'art. 31, commi 8, 9 e 10.
3. Le variazioni da cui consegua un diverso ammontare della tariffa hanno effetto dal giorno del loro verificarsi e devono essere dichiarate ai sensi del successivo art. 31. Le variazioni che comportano il pagamento di una minore tariffa, se non dichiarate tempestivamente ai sensi del citato art. 31, hanno effetto dal giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione tardiva.

Art. 18 – Superficie soggetta a tariffa

1. La superficie assoggettabile a tariffa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n° 147, che prevedono di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile a tariffa in misura pari all'80 per cento di quella catastale. L'Ente **g**estore provvede ad incrociare la banca dati degli utenti della tariffa con i dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate: qualora la superficie a tariffa risulti inferiore al limite sopra detto, l'Ente **g**estore è autorizzato a modificare d'ufficio la superficie assoggettata a tariffa, previa comunicazione all'utente della variazione.
2. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile a tariffa rimane quella calpestabile.
3. Ai fini dell'applicazione della tariffa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993

n° 507 (TARSU), della Tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n° 22 (TIA 1) e di quella prevista dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n° 152 (TIA 2), del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del decreto legge 6.12.2011 n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011 n° 214 (TARES) o infine della tassa sui rifiuti di cui all'art. 1, commi 639 e ss., della legge 27.12.2013 n° 147 (TARI).

Art. 19 – Locali ed aree non soggette a tariffa

1. Sono oggettivamente esclusi dalla tariffa i locali e le aree incapaci, per loro natura e caratteristiche o per il particolare uso cui sono adibiti, di produrre rifiuti urbani o assimilati. Tali caratteristiche devono essere segnalate dall'utente con la comunicazione originaria o di variazione, soggetta ad apposita verifica da parte dell'ufficio. Si considerano tali:
 - a) i locali riservati agli impianti tecnologici, come le centrali termiche, le celle frigorifere, le cabine elettriche, i vani ascensore, nonché i silos e simili, a condizione che non si abbia di regola la presenza umana;
 - b) le cantine e soffitte o parti di esse di altezza inferiore ad un metro nonché soffitte accessibili esclusivamente con botola a passo d'uomo, anche se munita di scala retrattile, indipendentemente dall'altezza;
 - c) i fabbricati in stato di inagibilità, ristrutturazione e simili, purché siano stati depositati idonei titoli edilizi per il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 135, comma 2, legge 10 novembre 2014 n° 65 e s.m.i., limitatamente al periodo di validità del provvedimento decorrente dalla data di inizio lavori o della dichiarazione di inagibilità e non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori. Nel caso che il soggetto interessato sia residente nell'immobile oggetto di ristrutturazione, lo stesso è tenuto a comunicare l'indirizzo ed i dati dell'immobile dove è temporaneamente domiciliato.
 - d) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

Per le utenze non domestiche:

 - e) limitatamente ai locali ove si svolge la produzione di beni, non sono soggette a tariffa le aree occupate da macchinari ed attrezzature di lavorazione facenti corpo con i locali e infisse stabilmente al suolo. L'esclusione da tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della occupazione o detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione;
 - f) i locali diversi dalle civili abitazioni, sprovvisti di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvi gli allacciamenti obbligatori per legge (es. anti incendio). L'esclusione dalla tariffa deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio della detenzione ovvero dal verificarsi delle condizioni previste per la sua applicazione; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
 - g) la parte di superficie coperta o scoperta degli impianti sportivi riservata di norma ai soli praticanti;
 - h) i locali destinati al culto, relativa sacrestia ed eventuali altre pertinenze;

- i) le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli delle stazioni servizio carburanti nonché quelle di transito, manovra e sosta degli autoveicoli all'interno del perimetro delle stazioni stesse. Sono comunque soggette a tariffa le aree adibite alla sosta degli autoveicoli per rifornimento carburanti, controllo pressione pneumatici e simili;
- j) le aree scoperte pertinenziali o accessorie delle utenze non domestiche (quali, a titolo meramente esemplificativo, quelle destinate a verde, come aiuole, giardini, parchi), ad eccezione delle aree scoperte operative, intendendo per tali quelle utilizzate per lo svolgimento dell'attività;
- k) le aree scoperte di transito, manovra e sosta degli autoveicoli e dei semoventi all'interno del perimetro delle utenze non domestiche purché, se in aree coperte, appositamente segnalate;
- l) gli ex annessi agricoli (quali granai, fienili, stalle, metati, ecc.) purché non riutilizzati. Si intendono riutilizzati e quindi soggetti a tariffa gli ex annessi agricoli usati come garage, ripostiglio, ricovero attrezzi, magazzino, deposito, ecc., per la parte effettivamente destinata a tale uso.

Per le utenze domestiche:

- m) le unità immobiliari adibite a civile abitazione sprovviste di contratti attivi ai servizi di rete, fatto salvo l'allacciamento all'energia elettrica per motivi di sicurezza dell'immobile, a condizione che l'utente non vi abbia la residenza anagrafica. La sussistenza della condizione che giustifica l'esclusione deve essere comunicata entro 60 giorni dall'inizio del possesso o detenzione ovvero, se successivo, dal suo verificarsi; tale dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, fino a che sussistono le condizioni per l'esclusione.
 - n) sono escluse dalla tariffazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie ai locali assoggettabili a tariffa, non operative quali balconi e terrazze scoperte, posti auto scoperti, cortili e giardini, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - o) in considerazione della obiettiva minore attitudine a produrre rifiuti, la superficie delle abitazioni comprese in fabbricati vincolati ai sensi del decreto legislativo 22.1.2004 n° 42 e successive modifiche, è calcolata nella misura del 30%, limitatamente alla quota di superficie che eccede i 400 metri quadrati e fino a 600 metri quadrati, rimanendo non imponibile la superficie eccedente. Tale modalità di calcolo è applicata a seguito di richiesta documentata dell'utente interessato.
2. Nelle ipotesi di cui alle lettere c), f), m), l'esclusione dalla tariffa viene meno, con decorrenza dal giorno del primo svuotamento/conferimento, nel caso di svuotamenti dei contenitori assegnati ovvero di conferimenti nelle isole a scomparsa.
3. Non sono soggette a tariffa le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola e relative pertinenze, con esclusione delle superfici delle abitazioni, dei locali e delle aree utilizzate per fini commerciali ed espositivi.

Art. 20 - Esclusione delle aree di lavorazione e magazzini

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649, primo periodo della Legge n° 147/2013, nella determinazione della superficie soggetta a tariffa non si tiene conto di quella/e parte/i in cui si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilati agli urbani. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, l'esclusione si estende ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta dall'utenza.

2. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime e di merci utilizzate dal processo produttivo. Restano, pertanto, soggetti a tariffazione i magazzini destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo che non comporti la produzione esclusiva di rifiuti non assimilati da parte della medesima attività.
3. Al fine della corretta determinazione delle superfici soggette a tariffa, i titolari delle attività nelle cui aree di lavorazione si producono in via prevalente e continuativa rifiuti speciali devono presentare apposita dichiarazione con la individuazione delle superfici utilizzate per aree di lavorazione e magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati. La dichiarazione vale fino a rettifica da parte dell'utente ovvero a seguito di controllo degli incaricati del comune.
4. La dichiarazione di cui al comma precedente deve essere corredata da apposita documentazione attestante la produzione di rifiuti speciali non assimilati e comprovante l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Art. 21 – Riduzioni di superficie per alcune attività produttive di rifiuti speciali

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 682, n. 5, Legge 147/2013, la determinazione della superficie soggetta a tariffa, per le attività sotto indicate, per le quali sussiste l'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, avviene in maniera forfettaria, applicando le seguenti percentuali di riduzione sull'intera superficie soggetta a tariffa su cui viene svolta l'attività, fatto salvo il diritto dell'interessato di documentare la superficie effettivamente ed unicamente destinata alla produzione di rifiuti speciali:

ATTIVITÀ	PERCENTUALE DI RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA
ambulatori dentistici e radiologici, laboratori odontotecnici	10%
fabbrici, falegnamerie	15%
laboratori di analisi mediche	15%
laboratori fotografici ed eliografici, tipografie	25%
lavaggi autoveicoli	10%
lavanderie e tintorie	30%
macellerie	15%
officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche, officine meccaniche	40%
stamperie, vetrerie	20%

2. Per le attività diverse da quelle menzionate al comma precedente che presentano la medesima difficoltà, la determinazione della superficie non imponibile è effettuata in base alla situazione di fatto debitamente riscontrata.

TITOLO V – TARIFFE PARTICOLARI

Art. 22 – Manifestazioni e spettacoli

1. Per le occupazioni o detenzioni di locali e/o aree pubbliche e/o aperti al pubblico in occasione di eventi sportivi o socio-culturali che non sono classificabili in base alle categorie contenute nell'allegato B al presente regolamento ed in considerazione delle particolari caratteristiche che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, l'Ente gestore effettua, sulla base di una specifica richiesta, o comunque se necessario, il servizio rifiuti eventualmente anche con modalità straordinarie, ossia con modalità diverse da quelle previste dal Regolamento di gestione: in tali ipotesi, non essendo determinabile a priori la modalità di erogazione del servizio ed il suo costo, il Gestore trasmette la quantificazione della tariffa al titolare dell'evento, determinata in modo tale da assicurare la copertura integrale dei costi del servizio da erogare e riscuote la somma dovuta. E' fatta salva la facoltà del Comune di sostituirsi in tutto o in parte al titolare dell'evento per il pagamento.
2. La tariffa di cui al comma che precede è determinata in analogia con le tariffe approvate ed è commisurata ai costi effettivamente sostenuti dall'Ente gestore, attraverso sistemi di misurazione puntuale, diretti o indiretti, della quantità di rifiuti conferiti.

Art. 23 – Tariffa giornaliera per mercati e altre occupazioni temporanee

1. I banchi di mercato (fissi e precari) costituiscono un'utenza aggregata ai sensi e per gli effetti di cui al precedente art. 9, commi 3 e 6.
2. La quota fissa per tali utenze è determinata in base alla quota fissa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100%.
3. La quota variabile di ciascuna utenza viene ricavata ripartendo tra i singoli posteggi la quantità complessiva annuale di rifiuti prodotta dal mercato, rilevata in modo diretto o indiretto, sulla base dei coefficienti Kd del DPR n° 158/1999 rapportati ai giorni di presenza. In via transitoria, nell'ipotesi in cui non sia possibile per ragioni tecniche procedere alla ripartizione interna secondo le regole di cui al precedente periodo, si applica una tariffa specifica determinata in base alla tariffa annuale, divisa per 365, moltiplicata per il numero di giorni di occupazione e maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento, da determinarsi nella delibera tariffaria.
4. Per occupazioni temporanee diverse dai mercati e da quelle dell'articolo che precede, la tariffa si applica su base giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
5. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nell'elenco delle categorie di cui all'Allegato C al presente regolamento, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso analoghe per attitudine quantitativa e/o qualitativa a produrre rifiuti assimilati.
6. La tariffa giornaliera applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%.
7. Alla tariffa giornaliera non si applicano riduzioni ed agevolazioni.
8. La tariffa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:
 - a) occupazioni di aree scoperte per un massimo di tre ore giornaliere;

- b) occupazioni di aree pubbliche per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi anche se di durata superiore a tre ore;
 - c) occupazioni, fino a un massimo di quattro ore, effettuate da esercenti di mestieri itineranti (mimi, suonatori, pittori, ecc.).
9. L'ufficio comunale che rilascia l'autorizzazione all'occupazione di cui al comma 1 è tenuto a trasmetterne comunicazione all'Ente gestore, il quale provvede alla emissione della relativa fattura ed alla sua riscossione, salvo che per le iniziative patrocinate dal Comune.
10. In caso di utenze ricorrenti si procede a fatturazione solo se l'importo complessivo annuo è superiore a dodici Euro.
11. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative alla tariffa annuale.

TITOLO VI – RIMODULAZIONI E RIDUZIONI TARIFFARIE

Art. 24 – Riduzioni per particolari modalità di svolgimento del servizio

1. La tariffa si applica in tutto il territorio Comunale. L'articolazione tariffaria prevede tariffe differenziate per singoli utenti o gruppi di utenti residenti o domiciliati in zone o porzioni del territorio dove il servizio viene erogato con uno standard inferiore rispetto a quello ordinario. In particolare è prevista una tariffa ridotta nelle seguenti misura della quota variabile per le utenze servite con contenitori di prossimità:
- a) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 1.000 mt lungo l'asse stradale più breve, la parte variabile della tariffa è ridotta del 60%;
 - b) se l'utenza dista dal più vicino punto di raccolta oltre 5.000 mt lungo l'asse stradale più breve, la parte variabile della tariffa è ridotta dell'80%.
2. La tariffa, fissa e variabile, è dovuta nella misura del 20%, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. In questi casi la tariffa ridotta come sopra si applica esclusivamente per il periodo interessato.

Art. 25 – Rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata delle utenze domestiche

1. L'Amministrazione Comunale può stabilire incentivi e/o agevolazioni a favore delle utenze domestiche che conferiscano i rifiuti in modo differenziato ai centri di raccolta comunali (stazioni ecologiche).
2. Alle utenze domestiche che dimostrino di effettuare la pratica del compostaggio dei propri rifiuti organici, utilizzando apposite attrezzature consegnate dall'Ente gestore o attrezzature proprie conformi a queste ultime, è riconosciuta una rimodulazione della quota variabile, in ragione dei minori costi sostenuti dal servizio pubblico per effetto del ridotto conferimento di rifiuti organici, del 5% nel caso in cui sia mantenuto il servizio di asporto della frazione organica e del 20% nel caso in cui si rinunci al servizio di ritiro della frazione organica. La rimodulazione decorre:
- a) dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, quando lo stesso non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;

- b) dal giorno successivo alla data di consegna, nel caso di attrezzatura consegnata dall'Ente gestore, nella ipotesi in cui l'utente non rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica;
- c) dal giorno successivo alla data di riconsegna del bidoncino della frazione organica, nel caso in cui l'utente rinunci al servizio pubblico di ritiro;
- d) dal giorno successivo alla data di presentazione della relativa comunicazione all'Ente gestore, nel caso di attrezzatura di proprietà dell'utente, nella ipotesi in cui lo stesso rinunci al servizio pubblico di ritiro della frazione organica.
3. La rimodulazione per autocompostaggio è in ogni caso subordinata alla presentazione dell'utente all'Ente gestore di un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta o parte della frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte dell'Ente gestore.
4. Alle utenze domestiche nel cui nucleo familiare sono presenti uno o più bambini di età non superiore a tre anni, a fronte dell'acquisto di uno o più corredi di pannolini lavabili e riutilizzabili è applicata una riduzione pari all'ammontare del costo sostenuto per l'acquisto e comunque di valore non superiore a 100 Euro per ciascun anno e per ciascun bambino. Il requisito dell'età non superiore a tre anni deve sussistere al momento dell'acquisto. La riduzione è concessa su presentazione di apposita richiesta, alla quale deve essere allegata la documentazione (scontrino parlante o fattura) indicante: la descrizione del bene acquistato, l'importo pagato, la data di acquisto, l'identità del soggetto acquirente che deve essere un componente del nucleo familiare beneficiario. La riduzione decorre dalla data di acquisto fino al compimento dei tre anni di età.

Art. 26 – Riduzioni per il recupero di rifiuti delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo rifiuti speciali assimilati agli urbani hanno diritto ad una rimodulazione della quota variabile della tariffa. Tale riduzione è calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione viene determinata secondo la tabella seguente:

Percentuale rifiuti riciclati		Riduzione della quota variabile
Da	A	
10,00%	30,00%	10%
30,01%	50,00%	20%
Oltre 50,00%		30%

2. Ai fini del calcolo della precedente rimodulazione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di produzione dei rifiuti, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR n° 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza. A tale dichiarazione deve essere allegata copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n° 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità delle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di rimodulazione indebitamente applicata. Se l'interessato non è in grado di indicare la

quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata alla tariffa dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa.

3. La riduzione, calcolata a consuntivo, comporta il rimborso dell'eccedenza pagata o la compensazione all'atto dei successivi pagamenti.
4. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di effettuare la pratica dell'autocompostaggio dei propri rifiuti organici, utilizzando apposite attrezzature consegnate dall'Ente gestore o attrezzature proprie conformi a quest'ultime, è applicata una riduzione del 15% della quota variabile della tariffa, Nel caso che l'attrezzatura sia di proprietà dell'utente, la riduzione è concessa su domanda degli interessati e decorre dal giorno successivo a quello di presentazione della relativa comunicazione.
5. La rimodulazione per autocompostaggio è in ogni caso subordinata alla presentazione dell'utente all'Ente gestore di un'autocertificazione nella quale lo stesso attesta e si impegna a compostare tutta la frazione organica prodotta e consente esplicitamente le verifiche ed i controlli da parte dell'Ente gestore. Le utenze non domestiche sono inoltre tenute ad allegare alla richiesta e/o autocertificazione una specifica relazione che descriva almeno i seguenti aspetti: quantità medie e massime settimanali di frazione organica prodotta distinta tra frazione lignocellulosica e putrescibile, modalità di compostaggio (attrezzature impiegate, localizzazione precisa, modalità di alimentazione, gestione e impiego del compost, controllo del processo), individuazione del personale addetto alla gestione.

Art. 27 – Riduzione per donazione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale

1. Alle utenze non domestiche che, in via continuativa, devolvono prodotti alimentari derivanti dalla propria attività per scopi assistenziali, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ai sensi della Legge 19 agosto 2016 n° 166, è riconosciuta una riduzione del 15% della parte variabile della tariffa.
2. A tal fine le utenze non domestiche (categoria 7-8-22-23-24-25-25bis-27-29) devono presentare idonea documentazione, ai sensi del DPR 472/96 art.1 comma 3, entro il 31 gennaio di ogni anno. Tale documentazione deve contenere il quantitativo, espresso in kg, della quantità ceduta ad enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza e alle ONLUS.
3. Ai fini dell'agevolazione di cui al comma 1, la quantità minima di prodotti alimentari donati non potrà essere inferiore ai 3 kg per mq. di superficie complessiva dell'utenza, al lordo di eventuali abbattimenti di superficie riconosciuta ai fini dell'applicazione della tariffa.

Art. 28 – Riduzioni per casi particolari di utilizzo dell'immobile

1. Gli esercizi commerciali che adottano erogatori automatici “alla spina” per la distribuzione di detersivi, beneficiano della riduzione totale della parte variabile della tariffa relativamente alla superficie occupata da tali apparecchiature nonché della superficie funzionale all'utilizzo delle stesse, superficie non superiore complessivamente a mq. 10,00.

TITOLO VII – ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 29 – Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento della tariffa:
 - a) Utenze domestiche: le persone assistite economicamente dal Comune ed individuate (anche per categorie) con apposito atto comunale (quali, a titolo d'esempio, i nullatenenti e coloro che si trovano in condizioni di accertato disagio economico, i titolari esclusivamente di pensione sociale o di minimo erogato dall'INPS). L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica richiesta da parte degli interessati con istruttoria del Servizio sociale del Comune.
 - b) Utenze non domestiche: i locali e le aree destinati al ricovero di persone bisognose e condotti da istituti, enti, associazioni riconosciuti come enti morali. L'esenzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una specifica e documentata richiesta da parte degli interessati.
 - c) I locali e aree utilizzati dal Comune per uffici e servizi.
 - d) Non sono soggetti a tariffa, fissa e variabile, gli esercizi pubblici e commerciali esistenti nelle frazioni del territorio comunale aventi popolazione residente inferiore a 150 abitanti, secondo le risultanze dell'anagrafe, a condizione che non siano ubicati su vie di grande comunicazione. Per usufruire dell'agevolazione di cui al comma precedente, l'utente interessato è tenuto a presentare specifica richiesta all'Ente gestore, che la trasmette al Comune con le valutazioni del caso, per la decisione finale della Giunta Comunale.
2. Le utenze domestiche che, per la presenza di bambini e/o anziani hanno la necessità di smaltire rifiuti costituiti da indumenti intimi con proprietà assorbenti (c.d. pannolini o pannoloni) possono richiedere un servizio di ritiro/conferimento aggiuntivo per detta tipologia di rifiuto, effettuato in un giorno diverso da quello dedicato alla raccolta del RUR. Tale servizio non viene conteggiato ai fini della determinazione della quota variabile della utenza richiedente.
3. Le utenze domestiche che per la presenza nel nucleo familiare di persone in situazioni di disagio sanitario hanno la necessità di smaltire materiale medico-sanitario, come ad esempio sacchi per dialisi e cateteri, possono richiedere un servizio di ritiro aggiuntivo, per detta tipologia di rifiuto, effettuato in un giorno diverso da quello dedicato alla raccolta del RUR. Tale servizio non viene conteggiato ai fini della determinazione della quota variabile della utenza richiedente.
4. Il costo di tali esenzioni ed agevolazioni è compreso tra i costi comuni (CARC) del D.P.R. n° 158/99.

Art. 30 – Agevolazioni per particolari categorie di contribuenti

1. La tariffa è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:
 - a) utenze domestiche che, dietro presentazione di attestato ISEE, rientrino nei requisiti indicati con apposito atto amministrativo del Comune.
 - b) utenze non domestiche utilizzate esclusivamente per le attività delle associazioni o istituzioni non aventi finalità di lucro. La riduzione è eventualmente riconosciuta a seguito di presentazione di una documentata richiesta da parte degli interessati in cui sia specificata l'attività effettivamente svolta in ogni unità immobiliare.
2. Il costo di tali riduzioni è compreso tra i costi comuni (CARC) del D.P.R. n° 158/99.

3. La Giunta comunale può stabilire ulteriori, eccezionali e temporanee forme di agevolazione in favore di esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, destinati contrattualmente a protrarsi oltre sei mesi. L'agevolazione deve comunque essere richiesta da parte dei soggetti inclusi nel perimetro della zona interessata come individuato dalla Giunta ed essa non può essere riferita che ad una annualità ancora da corrispondere.

Art. 30 bis – Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili

1. In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche o della vita familiare e professionale della generalità dei contribuenti o di determinate categorie, il Consiglio Comunale con propria deliberazione può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa, a favore dei contribuenti interessati dagli eventi sopra descritti.

Art. 30 ter – Emergenza Covid-19 – Disposizione transitoria

1. Per il solo esercizio 2020, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della medesima, commisurata al periodo di effettiva sospensione dell'attività, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 5.
2. La riduzione di cui al comma 1 è estesa anche alle utenze che, pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio, identificate in alberghi e strutture ricettive, distributori di carburante.
3. Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente al soggetto gestore della tariffa, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati.
4. Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è rimborsato dal Comune all'ente gestore, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, ovvero di appositi fondi destinati a tal fine dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia.
5. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di effettiva chiusura dell'attività compresa nel periodo intercorrente tra il 12 marzo ed il 31 maggio 2020 e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze.
6. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, per la tariffa dovuta dalle utenze di cui ai precedenti comma 1 e 2, come determinata operando la riduzione ivi prevista, la scadenza delle rate ordinariamente previste nei mesi di maggio, settembre e novembre è posticipata

al 30 novembre 2020 e fatturata nei termini e con le modalità previste dal Gestore del servizio rifiuti.

7. Per tutte le categorie di contribuenti, con riferimento alla rata già scaduta nel mese di marzo, non saranno applicate in ogni caso sanzioni e interessi, fino alla scadenza della rata successiva.

TITOLO VIII – COMUNICAZIONI DEGLI UTENTI

Art. 31 – Comunicazione di inizio, variazione o cessazione

1. Il possesso o la detenzione di locali determina l'obbligo di presentare apposita comunicazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette, da parte del soggetto che ha la titolarità del possesso o della detenzione.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la comunicazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.
3. La comunicazione è presentata all'Ente gestore, redatta sui moduli appositamente predisposti da quest'ultimo, entro 15 giorni dall'avvenuta occupazione/detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
4. La comunicazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, posta elettronica o PEC allegando documento di identità. La comunicazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'Ente gestore nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax.
5. Ai fini dell'applicazione della tariffa la comunicazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare della tariffa. In quest'ultimo caso il titolare dell'utenza, anche tramite persona appositamente delegata, è tenuto a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti iscritti all'anagrafe del comune di Lucca, ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza.
6. La comunicazione, sia originaria che di variazione, deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche:

- a) Generalità del/i possessore/i e/o del detentore/i e relativo/i codice fiscale e residenza;
- b) Recapito telefonico e/o indirizzo di posta elettronica;
- c) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione se diverso dall'intestatario dell'utenza, con l'indicazione della qualifica;
- d) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- e) Numero degli occupanti i locali;
- f) Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- g) Data in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione.

Utenze non domestiche:

- h) Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo, sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività;
 - i) Recapito telefonico, codice destinatario e/o indirizzo di posta elettronica e PEC;
 - j) Generalità del soggetto che effettua la comunicazione, con indicazione della qualifica;
 - k) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
 - l) Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e di numero dell'interno, ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree comunicati e loro partizioni interne;
 - m) Data di inizio del possesso/detenzione o di variazione degli elementi comunicati.
7. La comunicazione deve essere regolarmente sottoscritta.
8. Le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, purché dichiarata entro i 60 giorni successivi; in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione.
9. La comunicazione di cessazione dei presupposti (possesso e/o detenzione di locali e/o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani) deve essere presentata dal titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, entro 15 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario. In tale ipotesi il soggetto obbligato ha diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa relativa alla restante parte dell'anno dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione; se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che il soggetto obbligato dimostri di non aver continuato il possesso o la detenzione dei locali e delle aree ovvero se la tariffa è stata assolta dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
10. Nel caso di decesso del titolare dell'utenza, i familiari conviventi o gli eredi dello stesso, devono provvedere alla presentazione della comunicazione di cessazione entro la fine dell'anno in cui si è verificato il decesso o entro il termine di cui al precedente comma 8 se più favorevole. In mancanza la variazione dell'intestazione della tariffa è effettuata d'ufficio nei confronti del soggetto più anziano del nucleo familiare di cui faceva parte il deceduto.
11. Quando la comunicazione di inizio occupazione/detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, se già non avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio al giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.
12. L'utenza non domestica, in difetto di comunicazione da parte del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, è cessata d'ufficio qualora quest'ultimo risulti cessato dai registri della Camera di Commercio e/o Agenzia delle Entrate.
13. L'amministratore del condominio è tenuto a comunicare all'Ente gestore le variazioni di nominativo dei condomini nonché a fornire, su richiesta dell'Ente gestore stesso, l'elenco nominativo di tutti i condomini.

TITOLO IX – PAGAMENTO E RISCOSSIONE

Art. 32 – Modalità di fatturazione e pagamento

1. L'Ente Gestore provvede alla riscossione ordinaria e coattiva della tariffa nei modi e nelle forme più opportune e valide, consentite dalla normativa vigente, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n° 446 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'Ente gestore determina le modalità e le scadenze per la fatturazione della tariffa, prevedendo di norma almeno una emissione con due rate ed il pagamento della fattura dovrà essere effettuato entro il termine indicato dall'Ente gestore: dunque sia per utenze domestiche che per utenze non domestiche non potrà essere inferiore a 30 (trenta) giorni rispetto alla data di emissione. Le fatture possono contenere anche importi dovuti per altri servizi effettuati dall'Ente gestore, da tenere distinti da quelli a titolo di tariffa. In caso di ritardato pagamento delle fatture l'Ente gestore addebita sull'importo non versato o versato tardivamente gli interessi di mora nella misura legale aumentata di 2,5 punti percentuali e si avvale di tutte le facoltà previste dall'ordinamento giuridico per la riscossione dei crediti.
3. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni della tariffa in corso d'anno saranno conteggiate nella bollettazione successiva mediante conguaglio compensativo. E' facoltà dell'Ente gestore istituire il deposito cauzionale da parte degli utenti non domestici del servizio di raccolta e trattamento dei rifiuti a garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto d'utenza, quale la restituzione integra dei contenitori presi in consegna per la raccolta dei rifiuti e il regolare pagamento della tariffa derivante dal servizio medesimo ed in genere del corretto adempimento degli obblighi posti a carico degli utenti dal presente regolamento. La definizione delle modalità di applicazione, della quantificazione del deposito cauzionale nonché i termini e la decorrenza, sono demandati al Consiglio di Amministrazione dell'Ente gestore. Non sono fatturati importi fino ad Euro dodici annui.

Art. 33 – Rateizzazione del pagamento

1. L'Ente gestore, su richiesta del titolare dell'utenza o persona dallo stesso delegata, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del pagamento, la ripartizione dello stesso in rate, eventualmente comprensiva anche di un periodo di sospensione, secondo le modalità stabilite dallo stesso Ente gestore.
2. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione degli interessi legali nella misura legale aumentata di 2,5 punti percentuali.

Art. 34 – Irregolarità di pagamento

1. In caso di omesso o parziale pagamento della fattura, l'Ente gestore inoltra sollecito di pagamento delle somme dovute dall'utente in riferimento all'erogazione del servizio per la gestione dei rifiuti indicando il termine ultimo entro il quale provvedere all'adempimento. Qualora l'utente non provveda al pagamento a seguito del sollecito di cui al precedente comma, l'Ente Gestore attiva le procedure di riscossione coattiva, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente ivi compresa l'ingiunzione fiscale rinforzata, con addebito delle spese sostenute per l'attività di recupero del credito, degli interessi di mora e delle eventuali maggiorazioni previste dal presente regolamento.
2. Nel caso di omesso pagamento delle fatture il Ente Gestore può avvalersi della facoltà di ridurre l'erogazione dei servizi al minimo essenziale, costituito dal numero minimo di svuotamenti previsto nella deliberazione di approvazione delle tariffe.

3. Nei casi di omesso o parziale pagamento, così come nei casi di pagamento tardivo, si applicano penalità, interessi e spese di cui all'art. 36.

TITOLO X – CONTROLLI E PENALITÀ, RIMBORSI

Art. 35 – Controlli

1. L'Ente gestore provvede a svolgere le attività necessarie ad individuare tutti i soggetti obbligati di cui al precedente art. 15 ed al controllo dei dati dichiarati con le comunicazioni di cui all'art. 31.
2. Nell'esercizio di detta attività l'Ente gestore effettua le verifiche ed i controlli nei modi e nelle forme maggiormente efficaci ed opportune.
3. I controlli possono essere effettuati, oltre che dal personale di vigilanza preposto per legge, anche dal personale del Ente gestore o da personale delegato dal medesimo. Del mancato rispetto del presente regolamento potranno essere inoltrate le relative comunicazioni al Comune che ne fa esplicita richiesta.
4. Sono previsti, inoltre, controlli e verifiche sulle dichiarazioni presentate in forma di autocertificazione, sul sistema di raccolta, in particolare sull'effettiva pratica dell'autocompostaggio e sulle utenze la cui produzione del rifiuto urbano residuo è risultata pari a zero o a valori non compatibili con una produzione virtuosa, ma potenzialmente elusiva.
5. L'Ente gestore, in conformità alle normative vigenti, effettuerà controlli a campione per rilevare l'effettivo e continuativo ricorso da parte dell'utente all'autocompostaggio. Nel caso in cui sia riscontrato il mancato ricorso o l'interruzione anche temporanea della pratica dell'autocompostaggio domestico, l'utente perderà il diritto alla riduzione con effetto dal 1° gennaio dell'anno in cui è stato effettuato il controllo.
6. In caso di riscontro di omessa comunicazione di dati o elementi che determinano un maggiore importo della tariffa, o in mancanza della comunicazione di attivazione dell'utenza, l'Ente gestore effettua apposita comunicazione all'utenza a seguito degli accertamenti effettuati. Dalla data di ricevimento di tale comunicazione, l'utente ha 30 giorni per provvedere alla regolarizzazione della propria posizione e può presentarsi o inviare comunicazioni fornendo le precisazioni del caso che, se ritenute fondate, comportano l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.
7. L'Ente gestore, decorso il termine assegnato, provvede a calcolare nei confronti dei soggetti che non si sono presentati o non hanno dato riscontro, o per i quali non si riconoscono fondate le precisazioni fornite, il relativo importo determinato sulla base degli elementi indicati nella comunicazione stessa.
8. In caso di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, l'Ente gestore determina in via presuntiva le superfici occupate e gli altri elementi utili per la quantificazione della tariffa. Nella fattispecie la data di occupazione coincide, per le utenze domestiche, con la data di residenza o la data di acquisto/locazione dell'immobile, per le utenze non domestiche con la data di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività o la data di acquisto locazione dell'immobile. Riguardo alla superficie da assoggettare a tariffa, essa non deve essere inferiore all'80% della superficie catastale, mentre il numero dei componenti per le utenze non residenti verrà stimato con i criteri di cui all'art. 13 comma 1. In caso di mancanza del dato della superficie catastale, la superficie da assoggettare a tariffa è stabilita per le utenze domestiche secondo la tabella sotto riportata:

Componenti nucleo familiare	Superficie di riferimento
-----------------------------	---------------------------

	mq
1	50
2	100
3	150
4	200
5	250
6	300

9. Per le utenze non domestiche la base di calcolo è riferita alle superfici medie della categoria di appartenenza nel territorio comunale. Resta salva la facoltà dell'Ente gestore e dell'utente, rispettivamente, di acquisire e di fornire la superficie effettiva da assoggettare a tariffa e per le utenze interessate di dimostrare l'effettiva consistenza dei parametri su cui è calcolato il costo del servizio.
10. In caso di riscontro di omessa, infedele o incompleta comunicazione, l'Ente gestore, ai fini dell'acquisizione dei dati necessari per il recupero delle maggiori somme dovute dall'utenza e per il controllo delle comunicazioni, ha la facoltà di:
- rivolgere agli utenti ed ai proprietari dei locali ed aree, se diversi dai possessori e/o detentori, motivato invito ad esibire o trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree occupati e a rispondere a questionari relativi ad atti e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti nei termini indicati;
 - utilizzare gli atti e banche dati legittimamente in possesso dei Comuni e, previo accordi ed intese, degli enti erogatori di servizi a rete;
 - richiedere a uffici pubblici, o a enti pubblici anche economici o società erogatrici di pubblici servizi, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli utenti;
 - accedere ai locali ed aree assoggettabili a tariffa mediante personale debitamente autorizzato e previo accordo con l'utente: l'accesso deve essere comunicato per scritto al destinatario almeno 7 giorni prima della verifica ed il personale incaricato deve essere munito di apposita autorizzazione dal gestore, da esibire all'utente insieme ad un documento di riconoscimento.
11. In caso in cui la diretta rilevazione non sia possibile per mancata collaborazione degli utenti o altro impedimento, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici aventi i caratteri previsti dall'art.2729 del codice civile.
12. Al fine di incentivare l'emersione delle omesse attivazioni di utenze non domestiche e dei correlati servizi necessari per la raccolta dei rifiuti, il Comune di Lucca potrà promuovere iniziative volte al recupero dell'evasione mediante la definizione di procedure agevolate di ravvedimento da parte dell'utente, per periodi limitati, da attuare in collaborazione con l'Ente gestore.
13. L'Ente gestore può anche accedere agli immobili soggetti alla tariffa ai soli fini della rilevazione della destinazione e della misura delle superfici, salvi i casi di immunità o di segreto militare, in cui l'accesso è sostituito da dichiarazioni del responsabile del relativo organismo. L'accesso deve essere comunicato per scritto al destinatario almeno 7 giorni prima della verifica ed il personale incaricato deve essere munito di apposita autorizzazione dal gestore, da esibire all'utente insieme ad un documento di riconoscimento.

Art. 36 – Sanzioni e penalità

1. Per le violazioni al presente regolamento, quando la condotta non sia diversamente sanzionata dalla legge, si applica ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n° 267/2000 una sanzione amministrativa pecuniaria compresa da un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 498,00, articolate come risulta dalla seguente tabella.

n.	VIOLAZIONE	SANZIONE	
		MINIMA	MASSIMA
1.	Omessa comunicazione di attivazione dell'utenza o di variazione degli elementi che determinano la tariffa dell'utenza	€ 100,00	€ 498,00
2.	Tardiva comunicazione di attivazione dell'utenza (qualora l'immobile non sia assoggettato a tariffa a carico di altro utente) o di variazione degli elementi che determinano una maggiore tariffa dell'utenza	€ 50,00	€ 300,00
3.	Comunicazione obbligatoria infedele	€ 100,00	€ 498,00
4.	Omessa comunicazione di cessazione dell'utenza e/o mancata riconsegna dei contenitori	€ 50,00	€ 498,00
5.	Mancata comunicazione del venire meno delle condizioni di riduzione/rimodulazione	€ 80,00	€ 498,00
6.	Inosservanza richieste art. 35, comma 10, lett. a)	€ 100,00	€ 498,00

2. Il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n° 689. A tal fine Sistema Ambiente s.p.a. comunica periodicamente al Comune di Lucca le violazioni rilevate, fornendo un elenco dettagliato degli utenti che le hanno commesse.
3. Le entrate derivanti dalle sanzioni contribuiscono alla copertura dei costi del servizio: tali somme sono incassate dai Comuni, che le destinano al miglioramento del servizio, alle attività di controllo e alle attività di informazione ed educazione.
4. Le suindicate sanzioni non si applicano in riferimento alle informazioni che il Gestore acquisisce periodicamente dall'ufficio anagrafe comunale, concernenti le modifiche nella composizione di nuclei familiari della popolazione residente, per le quali non sussiste l'obbligo di denuncia.
5. In sede di approvazione delle tariffe il Comune può stabilire, a titolo di penale, tariffe maggiorate fino al 100% della tariffa dovuta in caso di:
- omesso pagamento della tariffa;
 - omessa o infedele comunicazione di inizio, variazione o cessazione dell'utenza.

Art. 37 – Rimborsi

1. Nei casi di errore, di duplicazione, ovvero di eccedenza dell'importo iscritto in fattura rispetto a quanto dovuto, l'Ente gestore, dopo averne accertato il diritto, dispone la nota di accredito e/o il

rimborso entro 180 giorni dalla ricezione dell'istanza dell'utente, ovvero nella fattura successiva in caso di utenze ancora attive.

2. L'utente, in ogni caso, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro cinque anni dal pagamento, mediante richiesta motivata, allegando copia della ricevuta di pagamento.
3. Nel caso di errore addebitabile all'Ente gestore, sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali aumentati di 2,5 punti percentuali dal momento dell'indebito pagamento ovvero, a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di rimborso.
4. Non sono rimborsati importi fino ad euro dodici, fatti salvi quelli derivanti da errori dell'Ente gestore.

Art. 38 – Autotutela e contenzioso

1. L'Ente gestore può, in qualsiasi momento, d'ufficio o su segnalazione del soggetto interessato, con apposito provvedimento motivato, annullare ovvero modificare le precedenti determinazioni in ordine all'obbligo del pagamento della tariffa, qualora le ravvisi infondate o errate.
2. La giurisdizione in ordine alle controversie riguardanti la tariffa corrispettiva è determinata in base alla legge.
3. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 1965 e ss. del codice civile, l'Ente gestore può disporre transazioni su crediti nei casi in cui vi sia timore fondato e documentato di insolvenza o di difficile riscossione.

Art. 39 – Termini di prescrizione

1. La tariffa è soggetta alla prescrizione secondo le regole del codice civile (art. 2948 e ss.). Il termine di prescrizione è di 5 anni (art. 2948, comma 1, n. 4) dal mancato o parziale pagamento.

TITOLO XI – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 40 – Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento sono adottate le seguenti disposizioni transitorie:
 - a) in relazione alla previsione dell'art. 13, comma 4, la quota variabile standard delle utenze non domestiche per il 2019 continua ad essere calcolata e rimodulata secondo la previgente disposizione regolamentare (art. 14, co. 6, Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva modificato con deliberazione consiliare n° 74 del 27/12/2016), con applicazione del metodo di calcolo e dei criteri già stabiliti per l'anno 2018 nella deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 23.01.2018. E' fatta salva l'eventuale applicazione della tariffa aggiuntiva per il servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale e/o delle rimodulazioni e riduzioni previste dal presente Regolamento ove ne sussistano i presupposti;
 - b) in relazione alla previsione dell'art. 19, comma 1, lettera m), le unità immobiliari escluse ai sensi delle previgenti disposizioni regolamentari, in quanto prive di mobili e suppellettili, dovranno essere regolarizzate ai sensi della suddetta nuova previsione, entro il 30.9.2019, effettuando il distacco delle utenze e presentando dichiarazione attestante l'assenza di contratti attivi ai servizi di rete: in tal caso l'esclusione da tariffa decorre dall'1.1.2019; in mancanza, l'immobile sarà assoggettato a tariffa a decorrere dalla stessa data;
 - c) in relazione all'art. 25, comma 2, lettere c) e d), nella parte in cui si prevede la possibilità dell'utente domestico che pratica il compostaggio, di rinunciare al servizio

di ritiro della frazione organica, la riconsegna del bidoncino della frazione organica o la comunicazione della rinuncia devono essere effettuate entro il 30.9.2019: in tal caso la riduzione prevista dall'art. 25 succitato decorre dall'1.1.2019.

- d) gli utenti che usufruiscono del servizio di ritiro del verde possono rinunciare ad esso mediante presentazione di apposita comunicazione a Sistema Ambiente s.p.a. entro il 30.9.2019, usufruendo della previgente tariffa di euro uno al mese, a prescindere dalla capacità del contenitore, fino alla rinuncia suddetta.
 - e) il termine di 15 giorni previsto nell'art. 31, commi 3 e 9, si applica a decorrere dal 30.9.2019.
2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, per le porzioni del territorio comunale dove per ragioni tecniche non è stato ancora possibile implementare i sistemi di misurazione puntuale di cui al precedente art. 9, comma 2, la tariffa è determinata come segue:
- a) per le utenze domestiche, in parziale deroga all'art. 10, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alle regole dei punti d), e) ed f) di tale comma;
 - b) per le utenze non domestiche, in parziale deroga all'art. 13, comma 4, la quota variabile standard è rimodulata esclusivamente in base alla regola dei punti d) ed e) di tale comma.

Art. 41 – Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente Regolamento, costituiscono automatica modificazione del Regolamento medesimo.
3. Il presente Regolamento sostituisce, dalla sua entrata in vigore, il precedente approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 78 del 15.12.2015 e successive modifiche ed integrazioni.

Allegato A – Coefficienti per le utenze domestiche

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 1A E 2 DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

A.1) COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO KA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA ALLE UTENZE DOMESTICHE	
NUMERO COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE	KA COEFFICIENTE DI ADATTAMENTO PER SUPERFICIE E NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE
1	0,86
2	0,94
3	1,02
4	1,10
5	1,17
6 o più	1,23

A.2) COEFFICIENTE KB PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE ALLE UTENZE DOMESTICHE			
NUMERO COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE	Kb COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MINIMI	Kb COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MASSIMI	Kb COEFFICIENTE PROPORZIONALE DI PRODUTTIVITÀ PER NUMERO DI COMPONENTI DEL NUCLEO FAMILIARE: VALORI MEDI
1	0,6	1	0,8
2	1,4	1,8	1,6
3	1,8	2,3	2
4	2,2	3	2,6
5	2,9	3,6	3,2
6 o più	3,4	4,1	3,7

Allegato B – Classificazione delle utenze non domestiche

1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
3 bis	Parcheggi ad uso pubblico di autoveicoli in aree scoperte
4	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie
12	Banche, istituti di credito, studi professionali
13	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato di beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzerie, autofficine, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie
24	Bar, caffè, pasticcerie
25	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. oltre 200 mq.
25 bis	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari con sup. fino a 200 mq.
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Supermercati di generi misti
29	Banchi di mercato di generi alimentari
30	Discoteche e night club

Allegato C – Coefficienti per le utenze non domestiche

(CORRISPONDENTI ALLE TABELLE 3A E 4A DELL'ALLEGATO 1 AL D.P.R. 27.4.1999 N° 158).

C.1) COEFFICIENTI KC PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE FISSA ALLE UTENZE NON DOMESTICHE			
	ATTIVITÀ	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MINIMI	KC COEFFICIENTE DI POTENZIALE PRODUZIONE: VALORI MASSIMI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,43	0,61
2.	Cinematografi e teatri	0,39	0,46
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,43	0,52
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	0,74	0,81
5.	Stabilimenti balneari	0,45	0,67
6.	Esposizioni, autosaloni	0,33	0,56
7.	Alberghi con ristorante	1,08	1,59
8.	Alberghi senza ristorante	0,85	1,19
9.	Case di cura e riposo	0,89	1,47
10.	Ospedali	0,82	1,70
11.	Uffici, agenzie	0,97	1,47
12.	Banche e istituti di credito, studi professionali	0,51	0,86
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	0,92	1,22
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	0,96	1,44
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72	0,86
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	1,08	1,59
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbiere, estetista	0,98	1,12
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,74	0,99
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	0,87	1,26
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	0,32	0,89
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,43	0,88
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,25	9,84
23.	Mense, birrerie, amburgherie	2,67	4,33
24.	Bar, caffè, pasticcerie	2,45	7,04
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	1,49	2,34
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,49	2,34
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	4,23	10,76
28.	Ipermercati di generi misti	1,47	1,98
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	3,48	6,58
30.	Discoteche e night club	0,74	1,83

SEGUE ALLEGATO C

C.2) COEFFICIENTI KD PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PARTE VARIABILE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE			
	ATTIVITÀ	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MINIMI	KD COEFFICIENTE DI PRODUZIONE KG/MQ ANNO: VALORI MASSIMI
1.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65
2.	Cinematografi e teatri	3,60	4,25
3.	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,00	4,80
4.	Campeggi, distributori di carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45
5.	Stabilimenti balneari	4,11	6,18
6.	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12
7.	Alberghi con ristorante	9,95	14,67
8.	Alberghi senza ristorante	7,80	10,98
9.	Case di cura e riposo	8,21	13,55
10.	Ospedali	7,55	15,67
11.	Uffici, agenzie	8,90	13,55
12.	Banche e istituti di credito, studi professionali	4,68	7,89
13.	Negozi abbigliamento, calzature, librerie, cartolerie, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26
14.	Edicole, farmacie, tabaccai, plurilicenze	8,85	13,21
15.	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,90
16.	Banchi di mercato di beni durevoli	9,90	14,63
17.	Attività artigianali tipo botteghe di parrucchiere, barbieri, estetista	9,00	10,32
18.	Attività artigianali tipo botteghe di falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,80	9,10
19.	Carrozzerie, autofficine, elettrauto	8,02	11,58
20.	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,20
21.	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,00	8,10
22.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55
23.	Mense, birrerie, amburgherie	24,60	39,80
24.	Bar, caffè, pasticcerie	22,55	64,77
25.	Supermercati, pane e pasta, macellerie, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55
26.	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,70	21,50
27.	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,90	98,96
28.	Ipermercati di generi misti	13,51	18,20
29.	Banchi di mercato di generi alimentari	32,00	60,50
30.	Discoteche e night club	6,80	16,83



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 89	SEDUTA DEL 22/12/2020
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2020/R/RIF	

L'anno **duemilaventi** il giorno **ventidue** del mese di **Dicembre** alle ore **18:07** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta aperta per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.


Seduta svolta in **modalità telematica, completamente a distanza**, tenutasi in via convenzionale nella Residenza Comunale, così come previsto dall'atto Presidente del Consiglio del 31.03.2020, recante "Criteri per il funzionamento della Consiglio comunale in modalità a distanza", in applicazione diretta e provvisoria dell'art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Vice Segretario Generale, Dott. Graziano Angeli che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINI ALESSANDRO <i>Sindaco</i>	X		18	GIUNTOLI ENZO	X	
2	BARSANTI FABIO	X		19	GUIDOTTI ROBERTO		X
3	BATTISTINI FRANCESCO	X		20	LEONE MARIA TERESA	X	
4	BIANUCCI DANIELE	X		21	LUCARINI FRANCESCO	X	
5	BINDOCCI MASSIMILIANO		X	22	MARTINELLI MARCO		X
6	BONTURI RENATO	X		23	FRANCESCONI DANTE	X	
7	BORSELLI SERENA		X	24	MASSAGLI JACOPO	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA	X		25	MINNITI GIOVANNI	X	
9	BARSELLA MARCO		X	26	NELLI RITA		X
0	CANTINI CLAUDIO	X		27	OLIVATI GABRIELE	X	
11	CIARDETTI PILADE	X		28	PAGLIARO LUCIO		X
12	CONSANI CRISTINA		X	29	PETRETTI CRISTINA	X	
13	DI VITO ALESSANDRO	X		30	CELLAI FRANCESCO	X	
14	DEL GRECO SILVIA	X		31	SANTINI REMO		X
15	DINELLI LEONARDO	X		32	TESTAFERRATA SIMONA		X
16	GIANNINI GIOVANNI	X		33	TORRINI ENRICO	X	
17	GIOVANNELLI ANDREA	X			Totale	23	10

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti **in remoto**, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Cantini, Bonturi e Buchignani.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Guidotti (18.20), Pagliaro (18:29), Nelli (18.30), Barsella (18.31), Martinelli (18.32), Testaferrata (18.44), Bindocci (18.50) e Borselli (19.33): presenti 31; assenti 2.



Sono presenti, altresì, gli Assessori: Giglioli, Lemucchi, Marchini, Martini e Raspini all'appello, Vietina entrata successivamente in corso di seduta.

..... omissis il resto

Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER L'ANNO 2020 DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2020/R/RIF”, presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Settore Servizi Economico - Finanziari, U.O. 1.3 - Tributi Comunali, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premesse che:

La legge 27.12.2013 n° 147 ha istituito dall'anno 2014, con i commi 639 e ss. dell'art. 1, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

successivamente la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (legge di Bilancio 2020), all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, ha disposto l'abrogazione della I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, ad eccezione delle previsioni in materia di TARI;

la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI, all'art. 1, commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria, in particolare il comma 668 dell'art. 1 Legge n° 147/2013 prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*;

ai sensi dell'art. 8 del DPR n. 158/1999 i Comuni approvano il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

il Consiglio Comunale, in attuazione e adeguamento di tutto quanto sopra, dopo aver scelto il sistema di tariffazione puntuale fin dall'anno 2017, con propria deliberazione n.19 del 19.03.2019, ha approvato il regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad esso assimilati, previsto dal comma 668 dell'art.1 della Legge 27.12.2013, n.147 e adeguato alla disciplina della tariffazione puntuale. Regolamento successivamente modificato con propria deliberazione n. 20 del 30.04.2020;

per i comuni che hanno adottato sistemi di tariffazione puntuale, fino ad oggi, ha trovato applicazione l'art. 1, comma 652, della legge 147/13, ai sensi del quale, l'Ente nella commisurazione della tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il D.P.R. 158/99 (*Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani*), il quale all'art. 8 (tuttora vigente) prevede, in particolare, che i singoli comuni, approvano il piano finanziario



degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta tra quelle previste dall'ordinamento;

con l'articolo 1, comma 527, la legge 205/17, ha assegnato all'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati *“al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea”*;

con la predetta disposizione, espressamente si attribuisce ad ARERA (Autorità), tra le altre, la funzione di *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio ‘chi inquina paga’*”, metodo tariffario in precedenza regolato esclusivamente dal DPR n. 158/1999;

in conseguenza della funzione di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati attribuita, Arera ha adottato la deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019, avente ad oggetto la *“definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”*, successivamente integrata con le delibere n. 238/2020/R/rif e n. 493/2020/R/rif, quest'ultima contenente disposizioni che troveranno attuazione a partire dal PEF 2021;


la citata deliberazione 443/2019 introduce, quindi, un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo;

l'introduzione del nuovo metodo tariffario comporta l'integrale riformulazione dei piani tariffari dei rifiuti con la modalità dei costi efficienti e l'attivazione di un percorso di approvazione, con effetto dall'anno di applicazione 2020, che prevede, ai sensi dell'art 6 della medesima deliberazione 443/2019:

- la predisposizione del Piano economico finanziario da parte del gestore del servizio rifiuti (nella fattispecie Sistema Ambiente S.p.A);
 - la validazione dell'ente territorialmente competente, individuato per il nostro Comune nell'Ente ATO Toscana Costa);
 - l'approvazione da parte di ARERA;
- fermo restando la competenza del Comune all'approvazione del PEF in virtù delle disposizioni di legge tuttora vigenti;

solo per l'anno 2020, in conseguenza della crisi economica causata dall'emergenza sanitaria da Covid-19, il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 e contenente *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, c.d. *“Cura Italia”*), all'art. 107, commi 4 e 5, ha previsto:

- *“Il termine per la determinazione delle tariffe della Tari e della Tari corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, e' differito al 30 giugno 2020”* (comma 4);
- *“I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo*



entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021” (comma 5);

conseguentemente il Comune di Lucca con deliberazione C.C. n. 20/2020 ha provveduto:

- ad approvare alcune necessarie modifiche al regolamento Taric precedentemente approvato con deliberazione n. 19 del 19.03.2019;
- a confermare, anche per l'anno 2020, le tariffe adottate per l'anno 2019;
- a deliberare di avvalersi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, di provvedere alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) entro il 31 dicembre 2020, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

sulla base di quanto sopra, Sistema Ambiente S.p.A., ente gestore del servizio di igiene urbana per conto del Comune, ha predisposto il Piano Finanziario per l'anno 2020 validato da Ato Toscana Costa con determina n. 97/Direttore Generale del 14.12.2020 (**Allegato A**);

il Piano Economico Finanziario così predisposto e validato viene sottoposto all'approvazione del Consiglio comunale e successivamente sarà trasmesso da parte dell'ATO Toscana Costa ad Arera ai fini dell'approvazione di cui all'art. 6 della deliberazione Arera n. 443/2020

quanto sopra premesso

vista la legge 147/2013, “*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)*”;

vista la legge 160/2019, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*”;

visto il D.L. 18/2020, “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

Vista la deliberazione Arera 443/2019/R, “*Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021*”

visti i pareri favorevoli del responsabile dei Servizi economico-finanziari, dott. Lino Paoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, richiesti ai sensi dell'art. 49 e 147 *bis* del D.Lgs. 267/2000 ed allegati alla proposta di deliberazione (**allegati nn. 1 e 2**);


il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare congiunta Lavori Pubblici e Politiche di Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio nella seduta del 21.12.2020, conservato in atti;

visto lo Statuto comunale;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Raspini e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante appello nominale, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 3**)

presenti	n. 29
astenuti	n. 01
votanti	n. 28
favorevoli	n. 21



contrari n. 07

delibera

- 1) di approvare per l'anno 2020, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Piano economico finanziario (PEF) come contenuto nella determinazione di validazione n. 97/Direttore Generale del 14.12.2020 dell'Ato Toscana Costa (**Allegato A**), per un valore definitivo pari ad € 21.139.323 a cui si dovranno sottrarre € 88.0000, quale contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali;
- 2) di dare atto che:
 - il suddetto piano finanziario sarà trasmesso, ai sensi dell'art 6 della deliberazione ARERA n. 443/2020, a cura l'Ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa) all'Autorità stessa, che, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verificherà la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approverà il PEF deliberato e riportato in allegato;
 - fino all'approvazione da parte dell'Autorità, si applicheranno, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente, come individuati nel PEF allegato alla presente deliberazione;
- 3) di dare atto, altresì, che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore Dipartimentale 1- Servizi Economico-finanziari, dott. Lino Paoli;
- 4) di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Con successiva e separata votazione, effettuata mediante appello nominale, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 4**)

presenti	n. 28
astenuiti	n. 01
votanti	n. 27
favorevoli	n. 20
contrari	n. 07

delibera

5) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

..... omissis il resto

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Battistini

il Vice Segretario Generale
Dott. Graziano Angeli



Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.3 - Tributi Comunali
 U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria
 Raspini Francesco
 01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
Allegato 4 Votazione I.E..pdf.p7m	51aeb6541dbf90bb44ee3972244e57d36b21e7096d286e8b2251361d5b26093b
Allegato 3 Votazione proposta.pdf.p7m	0bd7545382827ba51c297812464768dd1b5b2216edbb56bbde36c8a51460a292
CC02 - Parere tecnico.pdf.p7m	0953ec02e825c5a6ceaf4f51f934c3536b4186fdbf9e1c8fe597ad43f26cedfc
ATTO VALIDAZIONE MTR_LUCCA.pdf.p7m	d4c1af16703b5b6d5b2f45519bb15250a6e7c6b40e38edb530a72b3aa3c2b79f
CC03 - Parere contabile.pdf.p7m	02c13f3ff8b7ecfdd0d91e375575d66c941b090cd7ed0bf868dd4935f05d4438



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 83	SEDUTA DEL 10/12/2020
OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI – ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEGLI UTENTI.	

L'anno **duemilaventi** il giorno **dieci** del mese di **Dicembre** alle ore **21:10** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta aperta per trattare in prima convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

Seduta svolta in **modalità telematica, completamente a distanza**, tenutasi in via convenzionale nella Residenza Comunale, così come previsto dall'atto Presidente del Consiglio del 31.03.2020, recante "Criteri per il funzionamento della Consiglio comunale in modalità a distanza", in applicazione diretta e provvisoria dell'art. 73, comma 1 del D.L. n. 18/2020.

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Francesco Battistini, ed assiste il Segretario Generale, Corrado Grimaldi che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	TAMBELLINIALESSANDRO <i>Sindaco</i>	X		18	GIUNTOLI ENZO	X	
2	BARSANTI FABIO	X		19	GUIDOTTI ROBERTO	X	
3	BATTISTINI FRANCESCO	X		20	LEONE MARIA TERESA	X	
4	BIANUCCI DANIELE	X		21	LUCARINI FRANCESCO	X	
5	BINDOCCI MASSIMILIANO	X		22	MARTINELLI MARCO	X	
6	BONTURI RENATO	X		23	FRANCESCONI DANTE	X	
7	BORSELLI SERENA		X	24	MASSAGLI JACOPO	X	
8	BUCHIGNANI NICOLA	X		25	MINNITI GIOVANNI	X	
9	BARSELLA MARCO	X		26	NELLI RITA	X	
10	CANTINI CLAUDIO	X		27	OLIVATI GABRIELE	X	
11	CIARDETTI PILADE	X		28	PAGLIARO LUCIO	X	
12	CONSANI CRISTINA		X	29	PETRETTI CRISTINA	X	
13	DI VITO ALESSANDRO	X		30	CELLAI FRANCESCO	X	
14	DEL GRECO SILVIA	X		31	SANTINI REMO	X	
15	DINELLI LEONARDO	X		32	TESTAFERRATA SIMONA		X
16	GIANNINI GIOVANNI	X		33	TORRINI ENRICO	X	
17	GIOVANNELLI ANDREA	X			Totale	30	3

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti **in remoto**, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i consiglieri: Olivati, Nelli e Minniti.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Testaferrata (21.11) e Borselli (21.30): presenti 32; assenti 1.

Sono presenti, altresì, gli Assessori: Mammini, Raspini e Vietina all'appello, Marchini e Bove entrati successivamente in corso di seduta.

..... omissis il resto



Il Consiglio Comunale

Preso visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DEI RIFIUTI AD ESSI ASSIMILATI – ADOZIONE DI ULTERIORI MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DEGLI UTENTI.” presentata dal Settore Dipartimentale 01 - Servizi Economici-Finanziari, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premesso che:

il Consiglio comunale, con propria precedente deliberazione n. 20 del 12 maggio 2020:

- ha adottato alcune necessarie modifiche al regolamento avente ad oggetto la “tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati”, approvato con deliberazione n. 19 del 19.03.2019;
- ha confermato anche per l'anno 2020 le tariffe adottate per l'anno 2019, avvalendosi della facoltà concessa ai comuni dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020;
- si è avvalso della facoltà concessa ai comuni dall'art. 107, comma 5, del D.L. 18/2020, di provvedere alla determinazione ed approvazione del Piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) entro il 31 dicembre 2020, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021 (in conformità alla normativa vigente);

le modifiche regolamentari deliberate hanno determinato, fra l'altro, l'introduzione delle seguenti disposizioni, finalizzate a fronteggiare la grave crisi economica determinata dall'applicazione delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19 tutt'ora in corso:

- **art. 30-bis - “Agevolazioni e differimento dei termini in caso di eventi eccezionali ed imprevedibili”:**

“In caso di straordinarie emergenze di carattere sanitario, di eventi eccezionali ed imprevedibili, che colpiscono il territorio comunale e i cui effetti negativi ricadono sul normale andamento delle attività economiche o della vita familiare e professionale della generalità dei contribuenti o di determinate categorie, il Consiglio Comunale con propria deliberazione può prevedere l'adozione di misure straordinarie di sostegno, di sospensione o differimento dei termini circa adempimenti e pagamenti concernenti la tariffa, a favore dei contribuenti interessate dagli eventi sopra descritti”;


art. 30-ter - “Emergenza Covid-19 - Disposizione transitoria”:

“1. Per il solo esercizio 2020, la tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19, è ridotta dell'importo corrispondente alla componente variabile della medesima, commisurata al periodo di effettiva sospensione dell'attività, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto al successivo comma 5.

2. La riduzione di cui al comma 1 è estesa anche alle utenze che, pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio, identificate in alberghi e strutture ricettive, distributori di carburante.

3. Le misure agevolative, pena l'impossibilità di accedervi, vengono in ogni caso disposte a seguito di specifica domanda del contribuente al soggetto gestore della tariffa, nei termini e con le modalità dallo stesso determinati e comunicati.

4. Il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è rimborsato dal Comune all'ente gestore, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge



147/2013 , ovvero di appositi fondi destinati a tal fine dagli organi nazionali, regionali o di ambito territoriale competenti in materia.

5. La riduzione della quota variabile della tariffa si applica con riferimento ai giorni di effettiva chiusura dell'attività compresa nel periodo intercorrente tra il 12 marzo ed il 31 maggio 2020 e comunque per un importo, complessivamente riferito alle utenze che ne faranno richiesta, non superiore all'entità delle risorse a ciò specificamente destinate nel bilancio di previsione dell'ente. Qualora le richieste di agevolazione dovessero determinare il superamento della disponibilità sopra indicata, si procederà alla rimodulazione proporzionale del beneficio nei confronti delle singole utenze.

6. Limitatamente all'esercizio finanziario 2020, per la tariffa dovuta dalle utenze di cui ai precedenti comma 1 e 2, come determinata operando la riduzione ivi prevista, la scadenza delle rate ordinariamente previste nei mesi di maggio, settembre e novembre è posticipata al 30 novembre 2020 e fatturata nei termini e con le modalità previste dal Gestore del servizio rifiuti.

7. Per tutte le categorie di contribuenti, con riferimento alla rata già scaduta nel mese di marzo, non saranno applicate in ogni caso sanzioni e interessi, fino alla scadenza della rata successiva”.

le suddette disposizioni sono state adottate avvalendosi della facoltà concessa dall'articolo 1, comma 660, della L.147/2013, ai sensi del quale: “Il Comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del [...] decreto legislativo n. 446 del 1997 ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune”;

alla disposizione transitoria di cui all'art. 30 *ter* è stata data immediata attuazione da parte del gestore del soggetto gestore della TARIC - Sistema Ambiente S.p.A. - con la pubblicazione di un bando per il riconoscimento delle misure agevolative previste, cui tuttavia ha fatto ricorso un numero limitato degli aventi diritto, non producendo quindi gli effetti sperati sulla generalità degli operatori economici interessati dalle misure di contenimento della pandemia;


il costo delle misure di agevolazione previste dal richiamato art. 30 *ter* ha trovato adeguata copertura nel Bilancio di previsione 2020-2022 del Comune di Lucca e quindi finanziato con risorse provenienti dalla fiscalità generale, per un importo complessivo pari ad € 600.000 di cui tuttavia solo in minima parte liquidabili in conseguenza delle procedure di agevolazione sopra descritte;

successivamente la stessa pandemia da COVID- 19, dopo un primo apparente rallentamento nella stagione estiva, ha nuovamente ripreso a diffondersi in maniera tanto rapida e preoccupante da determinare il governo nazionale ad intervenire con ulteriori misure di contenimento correlate a specifiche restrizioni ricadenti sulle attività economiche, che possono variare e diventare più o meno stringenti a seconda dell'area di rischio in cui, a seguito di valutazione periodica, verrà collocato il nostro territorio regionale;

il perdurare di tali condizioni di emergenza sanitaria sta indubbiamente logorando il tessuto economico e sociale anche del nostro territorio ed ha già causato danni economici tali che le attività ne patiranno le conseguenze negative ben oltre il perdurare dell'emergenza contingente;

l'eccezionalità del contesto socio-economico e il limitato utilizzo delle procedure di agevolazione sopra descritte, suggerisce l'adozione di ulteriori misure straordinarie di sostegno, da assumere nell'ambito delle opportunità offerte dal citato art. 30 *bis* del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, tali da assorbire e superare nei loro effetti le misure inizialmente disposte con la citata deliberazione consiliare 20/2020;

occorre inoltre tenere in debita considerazione la volontà, già espressa da questo organo, di destinare integralmente le risorse allocate nel bilancio dell'ente al sostegno delle attività economiche più



colpite dagli effetti della pandemia, entro l'esercizio in corso, affinché possano produrre gli effetti attesi già nel corso della fase più acuta dell'emergenza;

nel contempo l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), preposta alla regolazione e controllo nel settore del ciclo dei rifiuti, con propria deliberazione n. 158 del 5 maggio 2020 ha introdotto misure di agevolazione per le utenze "disagiate" a causa degli effetti delle misure di contenimento della pandemia, provvedendo anche ad individuare le categorie economiche potenzialmente destinatarie delle misure agevolative riconosciute in ambito di gestione della tariffa rifiuti;

il gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, Sistema Ambiente S.p.A., ha quindi provveduto a quantificare il costo della tariffa dovuta dalle utenze non domestiche, calcolata in base alle tariffe vigenti, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19 nella scorsa primavera, quantificandolo in complessivi € 689.256,11 di cui € 461,695,41 relativi alla quota fissa ed € 227.560,70 relativi alla quota variabile, commisurata al periodo di sospensione dell'attività disposto con i decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri che, nel tempo, hanno disposto e regolato l'attuazione del *lockdown* su tutto il territorio nazionale;

considerato che

il bilancio di previsione 2020 vede ancora la disponibilità di € 600.000 da destinare alle finalità di sostegno sopra sinteticamente descritte;

che negli appositi tavoli di confronto tra maggioranza e opposizione consiliare è emersa l'unanime volontà di addivenire ad una sostanziale esenzione dall'applicazione della TARIC per le categorie oggetto di provvedimenti di chiusura obbligatoria in conseguenza delle misure di contenimento della pandemia ovvero che, pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio, identificate in alberghi e strutture ricettive;

è stata inoltre valutata l'opportunità di limitare tali benefici alle utenze in regola con i pagamenti della TARIC alla data del 31.12.2018;

il manifestarsi della seconda ondata della pandemia da Covid-19, nonché gli effetti sull'economia locale delle misure adottate per il contenimento della stessa, determinano l'opportunità di ricorrere alle facoltà concesse dall'art. 30 *bis* ad integrazione di quanto già disposto con l'art. 30 *ter* del regolamento TARIC vigente;

quanto sopra premesso,


visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 1 e 2**);

visto il parere favorevole espresso dalla Commissione consiliare Bilancio e Sviluppo Economico del Territorio congiunta con la Commissione consiliare Lavori Pubblici nella seduta del 01.12.2020, depositato in atti;

visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;

visto lo Statuto comunale;

visto il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 163 del 21.12.1998 e in ultimo modificato con deliberazione del C.C. n. 67 del 27.10.2020;



udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Raspini e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

sottoposta dal Presidente in votazione, mediante appello nominale, la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 3**)


presenti	n. 29
votanti	n. 29
favorevoli	n. 29

d e l i b e r a

1. di dare mandato al soggetto gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani – Sistema Ambiente S.p.A. – che svolge anche le funzioni di soggetto gestore della relativa tariffa corrispettiva (TARIC), di procedere entro il 31.12.2020 ed a valere per il solo esercizio finanziario in corso, al riconoscimento della integrale riduzione sia della quota fissa che della quota variabile della tariffa calcolata in base alle tariffe vigenti, dovuta dalle utenze non domestiche come già indicate nell'art. 30 *ter*, comma 1, del regolamento TARIC vigente, che hanno sospeso la propria attività in conseguenza delle misure di contenimento adottate per contrastare la pandemia da Covid-19, ovvero che, pur non essendo gravate da obbligo di chiusura, hanno subito rilevanti danni economici dalle misure contingibili ed urgenti adottate sul territorio, identificate in alberghi e strutture ricettive;
2. di limitare l'agevolazione di cui al punto precedente al periodo di chiusura disposto, per ciascuna categoria, dai provvedimenti emergenziali della scorsa primavera, adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per contenere gli effetti della pandemia da Covid-19;
3. di limitare l'agevolazione alle utenze sopra identificate che siano in regola con i pagamenti della TARIC alla data del 31.12.2018, anche in conseguenza di piani di rateazione in corso;
4. al fine di consentire un'immediata ed efficace attuazione della misura, di disporre che l'agevolazione venga riconosciuta autonomamente dal gestore agli aventi diritto senza che ricorra la necessità di presentazione di apposita domanda;
5. di dare atto che il costo delle misure di agevolazione di cui al comma 1 è rimborsato dal Comune all'ente gestore, nel limite di € 600.000,00, ponendo i relativi costi a carico della fiscalità generale in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013, mentre la residua quota variabile oggetto di agevolazione troverà adeguata copertura nel Piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti in corso di approvazione;
6. di dare atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore Dipartimentale 1- Servizi Economico-finanziari, dott. Lino Paoli;
7. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente determinazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. 104/2010 e dal D.P.R. 1199/1971.

Con successiva e separata votazione, effettuata mediante appello nominale, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 4**):

presenti	n. 30
votanti	n. 30
favorevoli	n. 30



d e l i b e r a

8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa l'urgenza ed ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

..... omissis il resto

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale
Francesco Battistini

il Segretario Generale
Corrado Grimaldi

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

U.O. 1.3 - Tributi Comunali

U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria

01 - Settore Servizi Economico - Finanziari - Dirigente

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256
CC02 - Parere tecnico.pdf.p7m	a1cf4944c5308915796540d4b5abd7c 15fc73ea064d8d157cfca8c7738604df 1
CC03 - Parere contabile.pdf.p7m	3a320c9d67e705470cb5d0a10a6cbb8 3c588cd9323bf1bf16f8e28df41b3d93 8
Allegato n. 4 - Votazione I.E..pdf.p7m	04acd23f34333a91f898c3063ed8b949 b5aca294edebb5aa5fdeb5aacd471277
Allegato n. 3 - Votazione proposta.pdf.p7m	0a8e7a0bf6a8f9d1147812285acb9653 7ebb9cc6855766757a0b63ae6309ea1c